

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 508719)

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2023, n. 15

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di agricoltura, caccia, pesca, promozione agroalimentare, consorzi di bonifica, raccolta e commercializzazione dei funghi, raccolta e commercializzazione dei tartufi, foreste.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I**Disposizioni in materia di agricoltura****Art. 1****Modifiche all'articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
"Nuove norme per gli interventi in agricoltura".**

1. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 sono aggiunti i seguenti:

"1 quinquies. È istituito l'elenco regionale delle Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, previste dall'articolo 13 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare". La Giunta regionale definisce le procedure per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale di cui al presente comma.

1 sexies. La Giunta regionale promuove l'interazione delle Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare iscritte nell'elenco regionale di cui al comma 1 quinquies con gli enti pubblici iscritti nell'elenco di cui al comma 1 bis."

CAPO II**Disposizioni in materia di caccia****SEZIONE I****Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"****Art. 2****Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".**

1. All'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alinea del comma 1 è così sostituito:

"1. La Giunta regionale può avvalersi di una Commissione regionale faunistico-venatoria, di seguito denominata Commissione, quale organo tecnico consultivo di supporto in materia di gestione del patrimonio faunistico venatorio, anche in rapporto alla tutela e alla gestione delle produzioni agricole e alla salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da:"

b) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:

"b bis) un comandante di Polizia provinciale, individuato d'intesa fra le Province e la Città Metropolitana di Venezia".

2. Conseguentemente la rubrica dell'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è così sostituita:

"Art. 3 - Commissione regionale faunistico-venatoria".

Art. 3

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come modificato dall'articolo 2 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 "Adeguamento delle norme regionali in materia di Pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", dopo le parole: *"La Giunta regionale istituisce"* sono inserite le seguenti: *"e disciplina la gestione delle"*.

2. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

"4. La gestione dell'oasi può essere affidata dal dirigente della struttura competente in materia faunistico-venatoria, mediante criteri e schema di convenzione approvati dalla Giunta regionale, ad una o più associazioni di protezione ambientale, venatorie, professionali agricole, alle Aziende faunistico-venatorie di cui all'articolo 29 ed ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini."

Art. 4

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come modificato dall'articolo 3 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 "Adeguamento delle norme regionali in materia di Pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", dopo le parole: *"La Giunta regionale istituisce"* sono inserite le seguenti: *"e disciplina la gestione delle"*.

2. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

"4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura può essere affidata dal dirigente della struttura competente in materia faunistico-venatoria, mediante criteri e schema di convenzione approvati dalla Giunta regionale, preferibilmente ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini o ad una o più associazioni venatorie, di protezione ambientale o professionali agricole."

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è aggiunto il seguente comma:

"5 bis. Durante le operazioni di cattura delle lepri è vietato l'utilizzo di botti o petardi."

Art. 5

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, per la tutela della fauna di cui all'articolo 8, comma 4 ter, lettera h) e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Tale controllo viene praticato selettivamente, di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, la Giunta regionale può autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dall'articolo 27, comma 1, lettera a) della legge n. 157/1992, deve avvenire sotto controllo veterinario. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria. "

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserito il seguente:

"2 bis. I piani di controllo numerico di cui al terzo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori, prioritariamente iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini e da quelli iscritti negli istituti venatori privati delle aree interessate, che abbiano frequentato, superando apposita prova finale d'esame, specifici corsi di formazione autorizzati dal

dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, e sono coordinati dal Servizio regionale di vigilanza che può avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza di specifici corsi di formazione, superandone il relativo esame finale, autorizzati dal dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria. Il Servizio regionale di vigilanza ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge n. 157/1992 può altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri".

Art. 6

Modifica all'articolo articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come da ultimo modificato dall'articolo 3 comma 11 lettera a) della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25", le parole: *"di cui alla lettera e) del comma 4 ter dell'articolo 8,"* sono soppresse.

Art. 7

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 dopo le parole: *"Gli appostamenti"* è inserita la seguente: *"fissi"* e le parole: *"comma 2 dell'articolo 9"* sono sostituite dalle seguenti: *"comma 4 ter dell'articolo 8"*.

Art. 8

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. All'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: *"alla lettera e), comma 6"* sono sostituite dalle seguenti: *"alla lettera f), comma 5"*;
- b) al comma 3 bis, aggiunto dall'articolo 1 comma 1 della legge regionale 9 agosto 2022, n. 21 "Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"", dopo le parole: *"in forma vagante"* sono inserite le seguenti: *", ad eccezione dello sparo da appostamento,"*.

Art. 9

Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera i) le parole: *"la caccia all'aspetto alla beccaccia"* sono soppresse;
- b) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:

"i bis) da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ogni capo appartenente alla specie beccaccia (Scolopax rusticola) abbattuto al di fuori dei periodi, degli orari e delle modalità espressamente indicate nel calendario venatorio o nel piano faunistico-venatorio regionale. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;

i ter) per le violazioni di cui alla lettera i bis) la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria dispone come sanzione accessoria la sospensione del tesserino regionale per un anno. Se la violazione è nuovamente commessa la sospensione è disposta per tre anni;";

c) dopo la lettera l) è inserita la seguente:

"l bis) da euro 100,00 a euro 400,00 per chi esercita la caccia a rastrello in più di tre persone in violazione del divieto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera h) della legge n. 157/1992;".

Art. 10**Modifica all'articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".**

1. All'articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, inserito dall'articolo 59 comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", dopo il comma 1 bis, aggiunto dall'articolo 8 comma 1 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020" è aggiunto il seguente:

"1 ter. È requisito per l'accesso ai contributi previsti dal presente articolo il formale recepimento del codice etico per la disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria, di cui all'articolo 35 ter, da parte dell'associazione venatoria richiedente e la sua diffusione ai propri associati."

2. La modifica di cui al comma 1 si applica decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di adozione, da parte della Giunta regionale, del codice etico per la disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria.

Art. 11**Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".**

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"La Giunta regionale"* sono sostituite dalle seguenti: *"Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria"*.

2. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"La Giunta regionale"* sono sostituite dalle seguenti: *"Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria"*.

3. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"La Giunta regionale"* sono sostituite dalle seguenti: *"Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria"*.

4. Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"La Giunta autorizza"* sono sostituite dalle seguenti: *"Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria autorizza"*.

SEZIONE II**Modifiche all'allegato C "Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale" della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2
"Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)"****Art. 12****Modifiche all'allegato C "Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale"
della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)".**

1. Al paragrafo 10 "Disposizioni relative all'istituzione e gestione degli istituti di protezione individuati dal Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027" e, ai sensi dell'articolo 11 della l. r. n. 27/2017, dai piani faunistico-venatori di province e Città metropolitana di Venezia ai fini del rispetto dei parametri di cui all'articolo 10 comma 3 della l. n. 157/1992" dell'allegato C "Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale" della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quinto capoverso le parole: *"Con il provvedimento di istituzione dell'Oasi di protezione,"* sono sostituite dalle seguenti: *"A seguito del provvedimento di istituzione dell'Oasi di protezione, con successivo provvedimento,"*;

b) al sesto capoverso le parole: *"Con il provvedimento di istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura,"* sono sostituite dalle seguenti: *"A seguito dell'istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura, con successivo provvedimento,"*.

CAPO III**Disposizioni in materia di pesca****Art. 13****Modifica all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30**

"Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25".

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021", le parole: "sesto mese" sono sostituite dalle seguenti: "dodicesimo mese".

Art. 14

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19

"Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25", è aggiunto il seguente:

"4 ter. La Regione garantisce la sostenibilità ambientale della pesca professionale sul lago di Garda attraverso una gestione che assicuri l'equilibrio dei popolamenti ittici e la valorizzazione e l'incremento delle risorse ittiche nell'interesse alleatico ed economico. A tal fine la Regione concorre alla determinazione dello sforzo di pesca massimo accettabile per il lago di Garda attraverso i necessari strumenti di pianificazione e sulla base di criteri prestabiliti che tengano conto dell'andamento del numero medio di pescatori attivi e della superficie lacustre sottoposta a prelievo".

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, come sostituito dall'articolo 1, comma 7 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25", dopo le parole: "sono disciplinate" sono inserite le seguenti: "separatamente dalle altre,".

3. Al comma 8 bis dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, come da ultimo modificato dall'articolo 1 comma 1 della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"", dopo le parole: "provincia di Rovigo" sono inserite le seguenti: "e del lago di Garda".

4. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, come sostituito dalla dall'articolo 2 comma 1 lettera a) della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"", le parole: "dal regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai regolamenti regionali di cui all'articolo 7".

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, è inserito il seguente:

"5 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le acque del lago di Garda soggette a regolamentazione separata ai sensi dell'articolo 7, comma 2. "

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 relativa a "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"", è aggiunto il seguente:

"4 bis. Al fine di garantire la sostenibilità ambientale della pesca professionale sul lago di Garda, il regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 2, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 ter, può prevedere forme di limitazione dell'esercizio della pesca professionale".

Art. 15

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37

"Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario".

1. Dopo la lettera d quater) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 è aggiunta la seguente:

"d quinquies) attività gestionali in materia di acquacoltura in attuazione della Carta Ittica Regionale.".

CAPO IV

Disposizioni in materia di promozione agroalimentare

Art. 16**Modifica all'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17****"Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 le parole: *"qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine"* sono sostituite dalle seguenti: *"a denominazione di origine o indicazione geografica di cui alla legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino"*.

Art. 17**Modifica all'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17****"Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".**

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 le parole: *"agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9"* sono sostituite dalle seguenti: *"di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo", qualora ricadenti nelle specifiche disposizioni da questa previste"*.

Art. 18**Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17****"Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".**

1. All'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *"Disposizioni attuative."*;
- b) al comma 1 le parole: *"Con regolamento si provvede in ordine"* sono sostituite dalle seguenti: *"La Giunta regionale con proprio provvedimento provvede"*;
- c) alla lettera a) del comma 1 la parola *"enoturistica"* è sostituita dalle seguenti: *"legata al turismo enogastronomico"*;
- d) dopo la lettera e) del comma 1 è aggiunta la seguente:

"e bis) alla definizione delle modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle strade del vino dal Registro regionale di cui all'articolo 9 bis".

Art. 19**Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17****"Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".**

1. All'articolo 4 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: *"dal regolamento"* sono sostituite dalle seguenti: *"dal provvedimento"*;
- b) al comma 2 dopo le parole: *"industria, artigianato e agricoltura"* sono inserite le seguenti: *"le aziende enoturistiche od oleoturistiche,"*;
- c) al comma 3 le parole: *"all'albo di cui all'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164"* sono sostituite dalle seguenti: *"ai sistemi di controllo per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche cui fa riferimento la strada del vino"*;
- d) al comma 4 le parole: *"al regolamento"* sono sostituite dalle seguenti: *"al provvedimento"*.

Art. 20**Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17****"Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".**

1. All'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 2 è aggiunta la seguente:

"d bis) trasmette entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente, unitamente all'elenco aggiornato dei soci e alle attività previste per l'anno in corso, pena la sospensione della strada del vino dal Registro regionale di cui all'articolo 9 bis.";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Fatte salve eventuali cause di forza maggiore, la mancata trasmissione delle informazioni di cui alla lettera d bis) del comma 2 e la mancata realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di valorizzazione delle strade del vino, per tre annualità consecutive, comporta la revoca del riconoscimento e la cancellazione dal Registro regionale di cui all'articolo 9 bis".

2 ter. I Comitati di gestione delle strade del vino riconosciute dalla Regione del Veneto possono associarsi a livello regionale per la loro promozione e valorizzazione".

Art. 21

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17

"Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

1. All'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"c) la realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di valorizzazione delle strade del vino e del suo territorio, anche in forma digitale, per l'incentivazione della loro conoscenza";

b) al comma 2 le parole: *"singole o associate, nella misura massima del sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile"* sono sostituite dalle seguenti: *"singoli o associati aderenti alle strade del vino iscritte al Registro di cui all'articolo 9 bis";*

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale fissa i requisiti per la concessione dei contributi nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande.".

Art. 22

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17

"Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

1. All'articolo 9 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: *"del relativo regolamento di attuazione"* sono sostituite dalle seguenti: *"del provvedimento";*

b) al comma 3 le parole: *"Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992"* sono sostituite dalle seguenti: *"Regolamento (UE) n. 1151/2012 e successive modificazioni e del Regolamento (UE) n. 787/2019 e successive modificazioni".*

Art. 23

Inserimento dell'articolo 9 bis alla legge regionale 7 settembre 2000, n. 17

"Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 è aggiunto il seguente:

*"Art. 9 bis
Istituzione del Registro regionale delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto.*

1. *Presso la Giunta regionale è istituito e tenuto il Registro regionale delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto.*"

Art. 24
Norme transitorie.

1. Le strade del vino e degli altri prodotti tipici del Veneto che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta", sono iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, come introdotto dall'articolo 23 della presente legge, qualora entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge trasmettano la relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente, unitamente all'elenco aggiornato dei soci e delle attività previste per l'anno in corso.

CAPO V
Disposizioni in materia di bonifica

Art. 25
Modifica all'articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
"Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è aggiunto il seguente:

"5 ter. La Giunta regionale definisce modalità semplificate per la gestione dei contributi concessi ai Consorzi di bonifica per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili di minore entità e comunque di importo non superiore a 500.000,00 euro, al fine di assicurarne l'efficacia e contenere i relativi oneri amministrativi e ne dà tempestiva informativa alla competente commissione consiliare."

CAPO VI
Disposizioni in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi

Art. 26
Modifica all'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23
"Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: *"Il Presidente della Giunta regionale"* sono sostituite dalle seguenti: *"Il direttore della struttura regionale competente in materia"*.

Art. 27
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23
"Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, come sostituito dall'articolo 8 comma 1 della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale individua, con cadenza almeno quinquennale, l'ammontare dei limiti del contributo che i raccoglitori di funghi sono tenuti a pagare agli enti di cui all'articolo 2 comma 1."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"1 bis. Il provvedimento di cui al comma 1 può prevedere:

a) un'articolazione temporale dei limiti del contributo;

b) l'individuazione di criteri per articolare limiti contributivi in relazione alla fragilità dei territori e in base alle categorie di soggetti."

3. Nelle more dell'approvazione del provvedimento della Giunta regionale previsto dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 come sostituito dal presente articolo, i raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento di un contributo variabile da euro 5,00 a euro 75,00.

CAPO VII**Disposizioni in materia di raccolta e commercializzazione dei tartufi****Art. 28****Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
"Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".**

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: "*Presidente della Giunta regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*direttore della struttura regionale competente in materia*".
2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: "*Presidente della Giunta regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*direttore della struttura regionale competente in materia*".

Art. 29**Modifica all'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
"Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".**

1. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: "*in carta legale indirizzata al Presidente della Giunta regionale. Alla domanda devono essere allegati: a) certificato di residenza; b) due fotografie formato tessera di cui una autenticata*" sono sostituite dalle seguenti: "*indirizzata al direttore della struttura regionale competente in materia. La Giunta regionale definisce le procedure per l'iscrizione all'esame ed il rilascio o rinnovo del tesserino di idoneità*".

Art. 30**Modifica all'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
"Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".**

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: "*dipartimento foreste ed economia montana*" sono sostituite dalle seguenti: "*direttore della struttura regionale competente in materia*".

Art. 31**Modifica all'articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
"Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".**

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, le parole: "*Presidente della Giunta regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*direttore della struttura regionale competente in materia*".

CAPO VIII**Disposizioni in materia di foreste****Art. 32****Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
"Legge forestale regionale".**

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 le parole: "*della Giunta regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*dell'autorità forestale competente per territorio*".

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è aggiunta la seguente:

"c bis) lavori di manutenzione e di adeguamento alle opere di regimazione idraulica e alle infrastrutture forestali al servizio del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del territorio, che rispettino i requisiti tecnici previsti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 34 del 2018, per un importo pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione."

3. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

"3. In deroga alle misure richieste alle lettere a), b), c) e c bis) di cui al comma 2 e fatte salve le disposizioni in materia di paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, l'autorizzazione è rilasciata per i seguenti interventi:

- a) *realizzazione di opere a servizio dei boschi, dei pascoli e dei prati-pascoli, interventi di protezione civile anche a finalità di antincendio boschivo, interventi per la tutela della pubblica incolumità, di cui al combinato disposto degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 34 del 2018;*

- b) sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie, di cui al combinato disposto degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 34 del 2018;
- c) ripristino degli habitat di interesse comunitario della Rete Natura 2000, solo qualora ciò sia previsto dagli strumenti di gestione o pianificazione vigenti;
- d) riduzione di superficie boscata non superiore ai 2000 metri quadrati in aree di pertinenza di immobili esistenti, a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerata bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate nuove edificazioni o ampliate quelle esistenti;
- e) recupero colturale di terreni agricoli, invasi da specie arboree e arbustive, riconosciuti abbandonati secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 34 del 2018;
- f) riduzione di superficie boscata richiesta da un imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, per ricavare aree ad uso agricolo e pastorale. E' vietata la cessazione delle attività agricole e pastorali prima di dieci anni dall'autorizzazione. In caso di violazione di tale divieto la presente deroga non trova più applicazione ed i richiedenti sono tenuti ad adottare una delle misure di cui al comma 2;
- g) trasformazioni che interessano una superficie forestale inferiore a 1000 metri quadrati."

Art. 33

Modifica all'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

1. Al comma 9 dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, come modificato dal comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alle leggi finanziarie 2003 e 2004 in materia di usi civici e foreste, pesca, agricoltura e bonifica", le parole: *"in conformità alle linee guida di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", nonché lo schema del capitolato tecnico per le utilizzazioni dei boschi"* sono sostituite dalle seguenti: *"in conformità ai criteri minimi nazionali di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 34 del 2018"*.

Art. 34

Modifica all'articolo 27 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, "Legge forestale regionale" e relative disposizioni transitorie.

1. L'articolo 27 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

"Art. 27

Organismi di associazionismo forestale.

1. *Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 34 del 2018, la Giunta regionale promuove l'associazionismo fondiario tra proprietari e conduttori di terreni sia pubblici che privati, cui possono partecipare anche imprese di utilizzazione e trasformazione del legname ed altri soggetti della filiera, nella forma di consorzi forestali, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile o altre forme associative, allo scopo di garantire la tutela e la gestione attiva delle risorse agro-silvo-pastorali.*

2. *I proprietari che intendono costituire l'organismo di associazionismo forestale nelle forme di cui al comma 1 approvano lo statuto che, in particolare, deve stabilire:*

- a) *la rappresentanza degli enti e soggetti partecipanti;*
- b) *la composizione ed i compiti degli organi e la loro durata in carica;*
- c) *i casi di ineleggibilità e decadenza e i modi di sostituzione dei componenti degli organi;*
- d) *gli indirizzi amministrativi e organizzativi circa la gestione e il patrimonio dell'organismo di associazionismo forestale.*

3. *Nel caso in cui la gestione dell'organismo dell'associazionismo forestale includa anche aree del demanio forestale regionale, lo statuto deve prevedere la partecipazione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario" e la sua rappresentanza nella composizione dell'organo decisionale.*

4. *Dell'avvenuta costituzione dell'organismo deve essere data comunicazione alla struttura regionale competente in materia di foreste entro sessanta giorni dalla medesima costituzione."*

2. Gli organismi di associazionismo forestale già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a dare comunicazione della loro costituzione alla struttura regionale competente in materia di foreste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli organismi di cui al comma 2 adeguano lo statuto alle disposizioni contenute nell'articolo 27 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 come sostituito dal comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IX **Disposizioni finali**

Art. 35 **Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 36 **Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 luglio 2023

Per il Presidente il Vice Presidente Elisa De Berti

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 1 - Modifiche all'articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

CAPO II - Disposizioni in materia di caccia

SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Art. 3 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Art. 4 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione

della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Art. 5 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Art. 6 - Modifica all'articolo articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Art. 7 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Art. 8 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Art. 9 - Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Art. 10 - Modifica all'articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

SEZIONE II - Modifiche all'allegato C "Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale" della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)"

Art. 12 - Modifiche all'allegato C "Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale" della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)".

CAPO III - Disposizioni in materia di pesca

Art. 13 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25".

Art. 14 - Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Art. 15 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario".

CAPO IV - Disposizioni in materia di promozione agroalimentare

Art. 16 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

Art. 17 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

Art. 18 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

Art. 19 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

Art. 20 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

Art. 21 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

Art. 22 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

Art. 23 - Inserimento dell'articolo 9 bis alla legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

Art. 24 - Norme transitorie.

CAPO V - Disposizioni in materia di bonifica

Art. 25 - Modifica all'articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

CAPO VI - Disposizioni in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi

Art. 26 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

Art. 27 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

CAPO VII - Disposizioni in materia di raccolta e commercializzazione dei tartufi

Art. 28 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

Art. 29 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

Art. 30 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

Art. 31 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

CAPO VIII - Disposizioni in materia di foreste

Art. 32 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

Art. 33 - Modifica all'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

Art. 34 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, "Legge forestale regionale" e relative disposizioni transitorie.

CAPO IX - Disposizioni finali

Art. 35 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 36 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 luglio 2023, n. 15

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 7 marzo 2023, n. 4/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 8 marzo 2023, dove ha acquisito il n. 188 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 5 luglio 2023;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marco Andreoli, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Jonatan Montanariello, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 luglio 2023, n. 15.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marco Andreoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con il presente disegno di legge, al fine di rispondere alle nuove richieste di regolamentazione o di adeguamento del quadro normativo esistente, si propone per l'anno 2023, in continuità con l'indirizzo seguito nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie di competenza della Terza Commissione consiliare permanente.

Nello specifico il testo del disegno di legge è suddiviso in nove capi.

Il capo primo, composto dal solo articolo 1, interviene in materia di agricoltura con una disposizione che apporta delle modifiche all'articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, al fine di istituire l'elenco regionale delle Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, previste dall'articolo 13 della legge 1 dicembre 2015, n. 194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” e promuoverne l'interazione e il collegamento con i soggetti pubblici che realizzano attività di conservazione e biosicurezza delle risorse genetiche di interesse agrario e naturalistico iscritti nell'apposito elenco previsto dal comma 1 del medesimo articolo 69.

Il capo secondo, composto dagli articoli da 2 a 12, detta disposizioni in materia di caccia ed è a sua volta suddiviso in due sezioni.

La prima contiene disposizioni di modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

La seconda contiene norme di modifica all'allegato C “Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale” della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 “Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)”.

La prima sezione, composta dagli articoli da 2 a 11, prevede come alcuni di essi siano diretti a correggere errati riferimenti normativi interni, causati dalla stratificazione normativa che si è venuta a creare a seguito di interventi normativi di riallocazione in capo alla Regione delle competenze prima affidate alle Province, ovvero ad operare interventi di riallineamento dell'assetto di competenze fra organi di indirizzo e organi di gestione. Altri articoli della medesima sezione contengono, invece, disposizioni di adeguamento ordinamentale che sono dirette vuoi ad apportare le modifiche ritenute necessarie da un punto di vista operativo, come emerse dalla prima esperienza applicativa del nuovo strumento di pianificazione faunistico venatoria (la legge regionale n. 2 del 2022), vuoi per recepimento di mutamento del quadro normativo statale che ha inciso o in modo specifico e puntuale su istituti già previsti e disciplinati dalla legge regionale di settore, ovvero in modo indiretto, mutando il complessivo quadro di riferimento nel quale si inserivano previsioni ed istituti risalenti alla stesura originaria della legge regionale n. 50 del 1993.

In particolare: l'articolo 2 adegua all'attuale contesto normativo ruolo e funzioni della Commissione regionale faunistico-venatoria, atteso il sopravvenire di un diverso quadro normativo statale di riferimento che presidia le esigenze e le funzioni cui la Commissione era originariamente preposta, prevedendo, in coerenza con la sua nuova configurazione, anche la partecipazione ad essa di un comandante di Polizia provinciale individuato d'intesa tra le Province e la Città metropolitana di Venezia.

Gli articoli 3 e 4 apportano delle modifiche alla legge regionale 50/1993 volte a distinguere le competenze fra fase istitutiva degli Istituti di tutela della fauna e dell'ambiente (e più propriamente, di Oasi di protezione e di Zone di ripopolamento e cattura) affidate

alla Giunta regionale e la fase della definizione della disciplina gestionale degli istituti, ivi inclusa quella della individuazione dei soggetti gestori, affidate alla dirigenza.

L'articolo 5 adegua alla normativa statale sopravvenuta (comma 447 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha innovato, anche sotto il profilo delle competenze regionali, la disciplina dell'articolo 19 "Controllo della fauna selvatica" della legge statale 157 del 1992, costituente norma di riferimento per la materia.

L'articolo 6 è ascrivibile agli interventi volti a correggere errati riferimenti normativi interni.

L'articolo 7 da un lato è ascrivibile agli interventi volti a correggere errati riferimenti normativi interni, e dall'altro interviene sulla disciplina delle distanze degli appostamenti dagli istituti di tutela (Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici e Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale) e dispone di circoscriverne la applicazione all'istituto degli appostamenti fissi e così ovviando a difficoltà di interpretazione ed applicazione poste dalla norma in questione che ha dato luogo a diversità di lettura sul territorio, anche in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo da parte degli organi preposti, optando per una delle diverse, possibili opzioni interpretative della norma.

L'articolo 8 oltre a correggere un refuso, chiarisce, sulla base della prima applicazione della norma, che le disposizioni, recentemente introdotte, (ovvero con la legge regionale n. 21 del 2022) e che vietano lo sparo in forma vagante all'interno di vigneti e uliveti con impianto di irrigazione a goccia, non riguardano lo sparo da appostamento, che, in quanto tale, da un lato implica il consenso del proprietario del terreno su cui viene installato l'appostamento e dall'altro si risolve, come evidenziato nella relazione accompagnatoria, in una modalità di esercizio dell'attività venatoria, che per le sue caratteristiche intrinseche non incorre nel paventato rischio, la cui definizione ha presieduto alla approvazione della norma in questione, di danneggiamento degli impianti di irrigazione a goccia non interrati e disposti lungo i filari di vigneti ed uliveti.

L'articolo 9 interviene per un adeguamento e completamento normativo sulla base delle risultanze applicative della normativa vigente, modificando le sanzioni amministrative per chi abbatte la specie beccaccia fuori dei periodi, degli orari e delle modalità consentite ed introducendo una sanzione per chi esercita la caccia a rastrello in più di tre persone in violazione del divieto previsto dal legislatore statale.

Anche l'articolo 10 interviene per un adeguamento normativo sulla base delle risultanze applicative della normativa vigente, prevedendo quale requisito per l'accesso a contributi da parte delle associazioni venatorie, il recepimento formale da parte delle stese del codice etico per la disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria di cui all'articolo 35 ter della legge regionale 50/1993.

L'articolo 11 interviene su alcuni articoli della legge regionale 50/1993 sostituendo il generico riferimento alla Giunta regionale con quello alla struttura regionale competente per materia: e ciò in chiave di riallineamento dell'assetto di competenze fra organi di governo e dirigenza.

La seconda sezione del Capo secondo, composta dal solo articolo 12, apporta delle modifiche alla relazione Allegato C al Piano faunistico venatorio, conseguenti alle modifiche apportate alla legge regionale 50/1993 con la proposta contenuta agli articoli 3 e 4 del presente disegno di legge, al fine di chiarire che la Giunta regionale oltre ad istituire le Oasi di protezione e le Zone di Ripopolamento e Cattura, con successivo provvedimento provvede alla loro disciplina.

Il Capo terzo, composto dagli articoli da 13 a 15, riguarda le materie della pesca e delle acque interne.

L'articolo 13 modifica una disposizione transitoria contenuta nella legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, concernente il riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca, attesa la necessità di tener conto della recente approvazione, da parte della Giunta regionale, della Carta ittica, approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022, che detta delle specifiche disposizioni sulle concessioni a scopo di pesca sportiva, rilasciate attraverso la predisposizione di un apposito bando redatto sulla base dei criteri stabiliti dalla medesima Carta ittica e dal nuovo regolamento regionale della pesca approvato contestualmente con la Carta Ittica. In considerazione di detti adempimenti risulta necessario prevedere, anche in funzione della tutela delle situazioni giuridiche in essere, una modifica del termine di proroga della durata delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica che l'articolo 2 della legge 30 del 2018 fissa sino al sesto mese successivo all'approvazione da parte della Giunta regionale della Carta ittica regionale, portando detto termine a dodici mesi per consentire l'espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle concessioni secondo il nuovo regime.

L'articolo 14, modifica diverse disposizioni della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, "Norme per la tutela delle risorse idro-biologiche e della fauna ittica e per l'esercizio della disciplina della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" in relazione alla particolare specificità della gestione del Lago di Garda prevista dall'articolo 7 comma 2, della medesima legge regionale: trattasi nel caso di specie di intervenire per assicurare adeguata base giuridica a livello legislativo ad un intervento di definizione del nuovo regolamento per la pesca sul lago di Garda in regime di condivisione del relativo testo fra regioni e province autonome prospicienti il lago di Garda medesimo, atteso che per tale intervento normativo ed a fronte della disciplina vigente che prevede come la disciplina delle acque del lago di Garda avviene con regolamento regionale adottato dalla regione sentite la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento, necessita la definizione di un quadro di riferimento normativo ispirato a principi comuni e condivisi.

L'articolo 15, anche in considerazione di quanto detto precedentemente in ordine all'articolo 13, e configurando un intervento normativo ascrivibile, e nel contempo conseguente, al percorso di riordino delle funzioni in materia di pesca e acquacoltura come definito dalla legge regionale n. 30 del 2018 e realizzato con l'approvazione della Carta ittica regionale e del Regolamento regionale per la pesca ed acquacoltura, con la ridefinizione dell'assetto di competenze in materia, assegna all'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario, ed in attuazione della Carta ittica regionale, la gestione delle attività relative all'acquacoltura.

Il Capo quarto, composto dagli articoli dal 16 al 24, concerne la promozione agroalimentare e modifica la legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della

cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”: trattasi nel loro insieme di norme di semplificazione per coordinamento normativo a seguito della modifica del quadro di riferimento statale o dell’Unione europea e di adeguamento normativo sulla base delle risultanze applicative della normativa vigente.

Gli articoli 16 e 17 aggiornano i riferimenti normativi alle leggi nazionali attualmente vigenti.

Gli articoli da 18 a 23 prevedono, nel complesso, l’istituzione di un Registro regionale delle strade come strumento di conoscenza ai fruitori del territorio e le modalità di cancellazione dallo stesso, la possibilità per le imprese enoturistiche e oleoturistiche di partecipare al Comitato promotore di una strada, alcune modifiche procedurali di semplificazione nonché l’aggiornamento della legge regionale agli intervenuti provvedimenti comunitari.

L’articolo 24 contiene una norma transitoria in ordine alla disciplina del Registro per le strade che hanno già ottenuto il riconoscimento.

Il Capo quinto, in materia di bonifica, è composto dal solo articolo 25 che prevede, in termini di norma di adeguamento ordinamentale anche sulla base delle risultanze applicative della normativa vigente, una modifica all’articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” prevedendo che la Giunta regionale definisca modalità semplificate per la gestione dei contributi concessi ai Consorzi di bonifica per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili di minore entità, al fine di assicurarne l’efficacia e contenere i relativi oneri amministrativi.

Il Capo sesto, composto dagli articoli 26 e 27, modifica due articoli della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”, operando vuoi in termini di norma di semplificazione per coordinamento normativo a seguito della modifica del quadro di riferimento regionale vuoi in termini di norma ascrivibile ad intervento di adeguamento normativo sulla base delle risultanze applicative della normativa vigente.

L’articolo 26 prevede che sia il direttore della struttura regionale competente per materia anziché il Presidente della Giunta regionale a rilasciare le autorizzazioni speciali per la raccolta dei funghi, trattandosi di attività meramente gestionale.

L’articolo 27 prevede che la Giunta regionale individui con cadenza almeno quinquennale l’ammontare dei limiti di contributo che i raccoglitori di funghi sono tenuti a pagare agli enti gestori, modificando l’attuale disposizione che fissa in legge il limite minimo e massimo non consentendo aggiornamenti se non attraverso modifiche legislative. Il medesimo articolo prevede, inoltre, al terzo comma una norma transitoria che fissa il minimo e il massimo dell’ammontare del contributo nelle more dell’adozione del provvedimento della Giunta regionale.

Il Capo settimo, composto dagli articoli da 28 a 31, detta disposizioni in materia di commercializzazione dei tartufi di cui alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”, operando in termini di norme di semplificazione per coordinamento normativo a seguito della modifica del quadro di riferimento regionale e con intervento di semplificazione dei procedimenti.

Le modifiche contenute nei quattro articoli tengono conto della diversa allocazione delle competenze amministrative e segnatamente delle attribuzioni dei Direttori di Direzione, cui spetta oggi l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi, allocazione che, dalla legge regionale vigente, è posta in capo al Presidente della Giunta regionale. Dette modifiche rendono più agevoli le procedure di istanza per l’utenza e mirano a rendere più efficiente la gestione del procedimento da parte dell’Amministrazione, in linea con le esigenze di semplificazione.

Il Capo ottavo, composto dagli articoli da 32 a 34, apporta delle modifiche alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.

Gli articoli 32 e 33 adeguano il testo della legge forestale regionale alle nuove disposizioni statali contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” che reca le norme fondamentali volte a garantire l’indirizzo unitario e il coordinamento nazionale in materia di foreste e di filiere forestali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo, ed alle linee guida adottate con Decreto ministeriale MIPAAF del 7 ottobre 2020.

L’articolo 34 è diretto ad allineare alla normativa nazionale vigente il regime dell’associazionismo forestale eliminando i riferimenti a leggi regionali abrogate tuttora presenti nel testo vigente. In particolare viene previsto che lo statuto di tali forme associative debba essere redatto, secondo la legislazione vigente in materia, in base alla forma prescelta di associazione e all’eventuale presenza di altri soggetti quali le imprese boschive, le imprese di trasformazione e lavorazione del legno; viene inoltre prevista l’eventuale partecipazione nella gestione consortile del demanio forestale regionale ad opera di Veneto Agricoltura, salvaguardando il ruolo dell’agenzia nel controllo della gestione forestale di proprietà regionale.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo nono, composto dagli articoli 35 e 36.

L’articolo 35 contiene la clausola di neutralità finanziaria con la quale si dà atto che all’attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

L’articolo 36 prevede che l’entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 5 luglio 2023 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 188 che viene ora sottoposto all’esame dell’Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli, Cecchetto, Cestari, Dolfin, Pan con delega Rigo, Possamai, Puppato); Zaia Presidente (Centenaro, Cestaro, Gerolimetto, Giacomini); Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni (Formaggio); Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza); Misto (Barbisan).

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico Veneto (Montanariello, Zottis); Misto (Lorenzoni).

È stato incaricato a relazionare in Aula il Consigliere Marco Andreoli. Correlatore il Consigliere Arturo Lorenzoni.”;

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Jonatan Montanariello, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge è stato ben descritto nella relazione: nove capi, trentasei articoli, disposizioni in materia di agricoltura, pesca, agroalimentare, bonifica, commercializzazione di funghi e tartufi e foreste, ma a chi ha letto il provvedimento appare evidente che la parte principale è rappresentata dalle disposizioni in materia di caccia.

In sostanza si va a mettere mano alla legge regionale n. 50/1990 ed è qui, cari colleghi, la prima grande anomalia: si va a mettere mano ad una legge vecchia trent'anni ma non si ha il coraggio di intraprendere un'azione legislativa nuova, che sia attenta e puntuale, cosa che, a nostro avviso, sarebbe più consona, visto che stiamo parlando di una legge che funge da cornice amministrativa per tutto ciò che riguarda la caccia, il prelievo e la protezione della fauna selvatica. Se in quest'ultimo anno avessimo avuto una gestione brillante, potrebbe risultare normale non toccare la legge regionale n. 50 in un ordinamentale, ma quantomeno parlare di caccia e farlo con sobrietà, senza tentare, ad esempio come avete fatto con l'articolo 6 del testo iniziale, a togliere i limiti, anzi mettere un limite superiore di calibro nelle zone lagunari e vallive. Al comma 3 dell'articolo 25 della legge n. 50/1990 avevate chiesto al di sopprimere le parole “e non inferiore al 20”, provando a sostenere che la scelta del calibro è lasciata al cacciatore sulla base delle caratteristiche della fauna tipica del territorio lagunare e vallivo, con particolari caratteristiche geomorfologiche delle consuetudini e tradizioni locali: quindi adesso spariamo in base alle tradizioni locali. Questo però cozzava con la normativa statale, la legge n. 157 del 1992, che percepisce ed attua la Convenzione di Parigi del 1950, introdotta nel nostro ordinamento nel 1978, e l'emendamento è stato ritirato. Ma, se il buongiorno è questo, il prossimo anno cosa ci dobbiamo aspettare, bazooka e fucili a canne mozze?

Non possiamo non ricordare le nostre battaglie sui bandi ritardatari, così come le battaglie sulle richieste di rendicontazione inviate poche ore dopo aver comunicato ai soggetti l'ammissibilità del progetto al bando in favore delle associazioni venatorie: è grazie a noi che avete prorogato le scadenze. Ricordiamo anche il ritardo dell'iter istruttorio del bando di cui alla delibera di Giunta regionale n. 968 del 2021, bando con cui si disponeva lo stanziamento di fondi regionali a favore delle associazioni venatorie ai sensi del 39-bis della 50, e l'essere stati più volte cassati dal TAR nonostante noi, in modo ripetitivo, ogni anno, sottolineavamo sempre gli stessi errori sul calendario faunistico-venatorio. Ricordiamo infine le comunicazioni al sabato pomeriggio per le vie brevi sulla sospensione della giornata di caccia, a gennaio 2023.

Arriviamo a oggi: è vero che le leggi devono essere sempre migliorate e adeguate, però in questo momento la priorità del settore sta nel superare lo stallo in cui si trova il Piano faunistico venatorio. Il Piano, approvato più di un anno fa, è ancora per buona parte monco di normativa: non sono stati emanati i regolamenti applicativi della caccia in zona Alpi, della caccia di selezione, dell'albo dei cani da traccia, delle zone di addestramento cani e delle gare cinofile, per non parlare poi della parte che riguarda gli istituti privati, la cui regolamentazione è ferma al 2007 ed è stata oggetto di un'interrogazione anche del collega Zanoni.

La legittimità del nostro Piano faunistico venatorio è poi messa in discussione da ben quattro ricorsi, di cui due al TAR Veneto. Non si può dimenticare il caos vissuto durante la scorsa stagione venatoria, addirittura con i due ricorsi presentati alla Corte costituzionale, tutti già discussi e ad oggi in attesa di sentenza. C'è il rischio concreto di vedersi invalidata la pianificazione prevista per la zona delle Alpi, una delle più sensibili e delicate sotto il profilo ambientale e sociale, al pari della zona lagunare e valliva o addirittura del Piano intero. I nodi sono vari, a partire dalla correttezza delle nomine nei Comitati direttivi degli ATC e dei comprensori alpini e dal fatto che questi si ritrovino tuttora commissariati.

Manca inoltre un piano organico per il controllo della peste suina africana, nonostante il mondo venatorio abbia già espresso da tempo l'intenzione di mettere a disposizione i propri volontari. Si tratta di criticità per le quali in molte occasioni abbiamo dovuto, per poter capire, per poter quindi fare delle proposte, fare delle interrogazioni alle quali vengono date risposte spesso evasive. Manca il confronto con le associazioni venatorie e con tutti gli stakeholder che gravitano intorno a questo mondo. Viene dunque facile pensare che anche questa proposta di modifica della legge 50 sia carente di condivisione e quindi bisogna avviare un iter di audizioni con le associazioni venatorie, a nostro avviso, ma anche con le Polizie provinciali e volontarie.

Noi oggi siamo pronti ad integrare il progetto di legge con un articolato quadro emendativo, che nasce dall'ascolto del territorio e non dalla desiderata dei palazzi, perché vi posso garantire che tutti gli emendamenti che noi oggi portiamo sono figli e frutto dell'ascolto del territorio, cosa che voi non avete fatto, tant'è che questa cosa è stata ribadita allo stesso Assessore dalle associazioni venatorie in maniera trasversale o in ordine sparso, ovviamente non dal sottoscritto.

Da parte nostra, cari colleghi, come abbiamo fatto nel passato, daremo il contributo affinché i cittadini che svolgono una corretta attività venatoria trovino nelle Istituzioni un interlocutore attento, capace di ascoltare, e non un rigido burocrate, perché alla fine di questo si tratta.

Il Piano faunistico l'abbiamo voluto anche noi sotto molti aspetti, migliorandolo insieme, condividendo alcuni pezzi di strada ed altri no, ma con il risultato che è diventato il Piano faunistico venatorio di tutti, ragion per cui noi oggi lo pretendiamo con ferma convinzione e leggera timidezza. È lì da oltre un anno applicato al suo 40% forse, giace in un contesto difficile della gestione venatoria, che trova poche risposte anche nella parte amministrativa, oltre che politica.

In questo orizzonte noi oggi pretendiamo di avviare anche con questo ordinamentale uno strumento arrivato, seppur con affanno e difficoltà, dopo decenni, con innumerevoli proroghe avvenute tutte con le scuse più disparate. È il Piano faunistico venatorio di tutti, di quest'Aula. Gli atti ispettivi dell'ultimo anno in Terza Commissione dicono tutto, non serve ripeterci.

Per questo noi oggi consideriamo privo di ogni senso logico concepire come a cantiere aperto progettiamo strade nuove, ovvero, a situazione del Piano faunistico come appena descritta, mettiamo mano alla legge regionale n. 50.

Ci chiediamo se abbiate a cuore la caccia oppure i cacciatori siano una categoria da mungere ai fini elettorali e che poi mettete in difficoltà con il vostro operato quotidiano, cosa di cui si stanno accorgendo anche loro, altrimenti non avrebbero fatto le rimostranze che hanno fatto in persona all'Assessore qualche giorno fa.

Un passaggio importante nella nostra manovra emendativa di questo ordinamentale, che nasce da un ascolto delle categorie dal territorio, è quello dove scongiuriamo di portare in capo alla gestione tecnica alcuni passaggi che risultano assai importanti. Toglierci alla Giunta può avere una logica in altri contesti, ma oggi i tempi non sono ancora maturi per farlo. Assessore Corazzari, vogliamo essere buoni nel dire che non è il caso di appesantire ancora gli uffici che hanno del lavoro arretrato da fare.

Il Capo IV, un capo tranquillo, "Disposizioni in materia di promozione agroalimentare" contiene alcune modifiche che sostanzialmente sono un semplice aggiornamento di riferimento alla norma nazionale che è cambiata, e, in soldoni, non modifica nulla della normativa.

C'è un aggiornamento per quanto riguarda la legge legata all'agriturismo: l'istituzione del Registro delle strade del vino e di altri prodotti, al fine di valorizzare parte di quelle che sono le ventuno strade presenti in Regione, perché alcune vanno bene, mentre altre sono in grande difficoltà.

Vi è una serie di adeguamenti rispetto alle modifiche precedenti, come l'enoturistica e l'oleoturistica all'interno del comitato promotore. Le aziende enoturistiche ed oleoturistiche sono di recente introduzione attraverso la legge nazionale, quindi chiaramente la legge regionale, che è del 2000, deve prevedere queste strutture al loro interno.

Dei chiarimenti sugli adempimenti, come dicevamo, delle strade del vino da adempiere per il mantenimento del Registro regionale, tra cui appunto le modalità per la sospensione o la revoca. Introduce anche per le strade del vino la possibilità di associarsi tra loro al fine di economicizzare gli interventi anche per un utilizzo più efficace delle risorse. Oggi, infatti, il grande problema è che alcune di queste realtà pare siano scarse di risorse e facciamo fatica ad avere anche la gestione delle aziende agricole. Ovviamente non è un ragionamento, se li ascoltiamo, che vale per tutti.

Interviene poi una modifica sulle iniziative che possono essere di supporto regionale. Prima le iniziative di promozione erano legate a un materiale informativo pubblicitario, cosa abbastanza obsoleta, oggi si introducono iniziative di promozione e comunicazione anche in forma digitale.

Vi è, poi, la norma transitoria, all'articolo 24, che identifica una modalità semplificata per quanto riguarda il poter accedere all'iscrizione regionale delle strade del vino. Stessa cosa sulle foreste, ci sono degli adeguamenti.

Arriviamo al Capo V. Si arriva all'articolo 25 e, cari colleghi, vi chiedo di prestare un po' di attenzione. Apprendiamo dalla relazione allegata quanto segue: "vedendo le difficoltà operative riscontrate negli ultimi anni dagli Uffici regionali e dai Consorzi di bonifica per garantire il rispetto delle disposizioni in materia contabile e quelle in materia di lavori pubblici, motivando la necessità di definire una disciplina semplificata – ricordate bene, semplificata – specifica per la gestione dei contributi regionali di minore entità la realizzazione di interventi sulle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione con il carattere di urgenza e indifferibilità, l'introduzione del nuovo comma all'articolo 29 della legge regionale n. 12/2009 risulta indispensabile per garantire l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa attraverso la semplificazione delle procedure in essere, garantendo omogeneità e trasparenza". Questo si evince dalla relazione allegata.

Oltretutto, i Dirigenti ci dicono che tutto ciò serve ad evitare le corse in pochi mesi, è inutile che ogni volta arrivino i soldi, arriviamo agli ultimi quattro mesi e si debbano fare le opere che la Giunta e il presidente Zaia chiedono, ma con solo quattro mesi per realizzarle. Questo, insomma, ci dicono i Dirigenti in Commissione, è tutto a verbale. Allora cosa propone questo pd? Viene inserito l'articolo 5-ter dopo il comma 5-bis, "La Giunta regionale definisce modalità semplificate per la gestione dei contributi concessi ai Consorzi di bonifica per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili di minore entità, al fine di assicurarne l'efficacia e contenere i relativi oneri amministrativi". I Dirigenti in Commissione hanno chiaramente detto che è una questione di semplificazione, ma qui la girate dicendo che viene fatto per una questione di urgenza su alcuni interventi. Riportando il verbale in calce i tecnici in Commissione hanno detto che, per cercare di raggiungere i risultati che gli vengono, tra virgolette, imposti, vogliono cercare di dare una svolta e semplificare il procedimento che consente ai lavori di poter, qualora classificati di modesta entità, essere realizzati tempestivamente.

All'articolo 29 della legge sulla bonifica si prevede infatti che la Giunta possa, per i lavori di modesta entità, dare disposizioni per garantire la tempestività della realizzazione dell'intervento. E ci fanno anche un esempio. Dicono: se un cantiere viene allagato per qualsiasi motivo e il responsabile del procedimento deve dare disposizioni perché i lavori vengano interrotti, le attuali disposizioni impongono che su quel provvedimento del responsabile del procedimento deve essere acquisito un visto del Genio civile. Questo comporta naturalmente tempo e comporta la necessità di attese che non sono conciliabili al momento attuale, con le velocità delle spese per garantire quell'efficacia e quell'efficienza nell'azione amministrativa che la Regione vuole darsi.

Capite bene che nell'articolo scrivete che quando ci sono urgenze di minima entità, tra l'altro non è specificato cosa si intende di minima entità, bisogna fare questo tipo di procedura. Peccato che però i Dirigenti ci vengano a dire che "Siccome la Giunta ci dà degli obiettivi, abbiamo solo quattro mesi da quando ci date i soldi, noi dobbiamo trovare un modo per fare prima". Allora è un tema di semplificazione, non è un tema di urgenza. Dovreste avere il coraggio di individuare, magari mettendo mano alla legge che è del 2009, delle procedure diverse e non nascondere sempre dietro all'urgenza il fatto che si consegna una delega in bianco alla Giunta dove si dice che può intervenire in maniera extra procedimento ordinario. L'abbiamo visto sulle scuole, l'abbiamo visto sulla Protezione civile, adesso lo vediamo anche nei Consorzi di bonifica. Madama la marchesa, chiudiamo il Consiglio, diamo la delega alla Giunta, facciamo stile Rais, e così anche sui Consorzi di bonifica non toccheremo più palla come Consiglieri. Alla faccia delle audizioni! Non facciamole fare più in Commissione, Assessori, fatevele in Giunta, così almeno ci risparmiaste quei lunghi ma interessanti pomeriggi che ci portano a essere interlocutori improduttivi, visto quanto tentate di fare.

Su questo nulla quaestio. Si può condividere, però, Assessori, cosa si intende quando dite “interventi urgenti e indifferibili di minore entità”? Nei commi precedenti sempre dell’articolo 29, non vi sono tetti o cifre se non al comma 4, che dice “la Giunta concede contributi nella misura massima del 100%, in quanto ai lavori pubblici di interesse regionale previsti nei piani regionali di bonifica e di tutela del territorio”. Il 5-ter però non ci dice qual è l’importo di questa cambiale in bianco che firmiamo alla Giunta. Ci dice però che possiamo dare il 100%.

In maniera saggia proviamo a vedere se nella stessa legge del 2009 ci sia qualcosa di più chiaro, e, scorrendo, vediamo che all’articolo 32 si dice: “Concorso regionale per la gestione e manutenzione delle opere pubbliche”. L’articolo 1 dice che concorre. Il 2 che “per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale concede annualmente ai Consorzi di bonifica un finanziamento nella misura massima del 15% delle entrate di ciascun Consorzio, derivanti dalla complessiva contribuzione consortile, come documentata nel bilancio consultivo dell’esercizio precedente approvato dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 18 del 1993 e successive modificazioni”. Questo ci dice qualcosa, ma non ci dà un tetto, non ci dice cosa intendete voi con queste parole che in realtà risultano essere un passe-partout.

Il 3 parla del finanziamento al comma 2, parla della tabella dell’Allegato C, dove vengono messi i Consorzi in quota. Il 4 dice che c’è una cadenza biennale per la tabella.

Il 5 ritorna a parlare di risorse e dice: “la Giunta regionale è autorizzata a ripartire fino al 10% della somma stanziata in bilancio per le spese di gestione e di manutenzione delle opere di bonifica e irrigazione, da destinare alle esigenze dei Consorzi di cui ai commi 2 e 3”, però non dà tetti, non fa riferimenti normativi ad altre leggi che possono dare dei tetti, come potrebbero essere, ad esempio, le somme urgenze nei lavori pubblici, il Codice degli appalti del 2000 pre e post attuale Ministro. Però non si capisce cosa si intende per interventi urgenti e che tetto debbano avere. Tutta la legge di riferimento, dove c’è solo l’articolo 32 che fa qualche accenno, non dà tetti e cifre.

Tutto ciò per dire che i contributi da gestire in modalità semplificata possono arrivare ai tetti dei commi 3 e 5 della stessa legge? Lo chiedo. I contributi che noi diamo hanno come tetto il 15% del gettito consortile, il 10% che danno sulle opere? Quali sono le regole e gli importi?

Usiamo una modalità semplificata sempre per aggirare la legge ormai vecchia di quattordici anni. Non sarebbe meglio, Assessore, fare una riflessione su una nuova legge? Perché con questi ordinamenti ogni volta aggiungiamo un comma, un bis, un punto, una virgola per andare a trovare sempre uno strumento che svilisce le competenze del Consiglio, che dà meno contezza ai Consiglieri e che dà alla Giunta mano libera, solo in questo periodo, sull’edilizia scolastica, mano libera sulla Protezione civile e ora mano libera sui Consorzi di bonifica. Staremo mica preparando il Veneto 2025 e vogliamo tutte queste mani libere senza che qualcuno capisca quello che sta per succedere? Non me ne voglia, ma mi viene il dubbio che stiamo mettendo a terra la campagna elettorale di qualcuno in Giunta, Assessore. Perché se i provvedimenti sono fatti bene, condivisi e ci sono le urgenze, dovete dirmi, cari colleghi, quando mai ci siamo sottratti dall’essere unanimi su un’urgenza.

Anche sui Consorzi di bonifica, nel giro di due mesi, come per la Protezione civile e per l’edilizia scolastica, troviamo il modo di dare una cambiale in bianco alla Giunta, magari neanche aggiungendo che ce lo venite a rendicontare, come siamo riusciti a fare per la Protezione civile nell’ordinamento della Seconda. Mano libera.

Cari colleghi, lo dico anche a voi di maggioranza, la campagna elettorale della Giunta è partita. “Struccate il botton” (espressione dialettale), state quieti e tranquilli che qualcuno sta lavorando per il Veneto 2025. Perché, Assessore, dopo quattordici anni si rifà una legge, non si aggiunge un comma. Con ogni ordinamento si aggiunge un comma. Infatti, se andiamo a vedere sul sito, la legge originale è completamente distorta.

In Commissione si è parlato, colleghi, di una semplificazione, andate a leggere i verbali dove i Dirigenti sono venuti a spiegarlo dicendo chiaramente che si tratta di semplificazione. Ma oggi la Giunta ci viene a dire che è fatta a carattere di urgenza, quindi Assessore, o hanno sbagliato i Dirigenti a spiegarcela, o ha sbagliato la Giunta a scriverla.

Grazie.”;

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’art. 69 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 69 – Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.

1. Al fine di tutelare le risorse genetiche animali e vegetali autoctone, la Giunta regionale attua, anche in collaborazione con enti pubblici e istituti universitari, programmi di mantenimento, conservazione e protezione delle specie, razze, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni rilevanti dal punto di vista economico, scientifico, ambientale e culturale o che possono essere minacciati da erosione genetica.

1 bis. È istituito l’elenco regionale degli enti pubblici che svolgono le attività di conservazione e biosicurezza delle risorse genetiche di interesse agrario e naturalistico.

1 ter. La Giunta regionale definisce le procedure per l’iscrizione e le modalità per la tenuta dell’elenco regionale di cui al comma 1bis.

1 quater. La Regione promuove e sostiene il ruolo e le attività di conservazione delle risorse genetiche svolte dagli enti pubblici iscritti nell’elenco regionale, prevedendo, in particolare, il riconoscimento a detti enti di titoli preferenziali nell’attribuzione delle provvidenze comunitarie, nazionali e regionali volte alla conservazione della biodiversità di interesse agrario e naturalistico.

1 quinquies. È istituito l'elenco regionale delle Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, previste dall'articolo 13 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare". La Giunta regionale definisce le procedure per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale di cui al presente comma.

1 sexies. La Giunta regionale promuove l'interazione delle Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare iscritte nell'elenco regionale di cui al comma 1 quinquies con gli enti pubblici iscritti nell'elenco di cui al comma 1 bis."

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Commissione regionale faunistico-venatoria.

1. La Giunta regionale può avvalersi di una Commissione regionale faunistico-venatoria, di seguito denominata Commissione, quale organo tecnico consultivo di supporto in materia di gestione del patrimonio faunistico venatorio, anche in rapporto alla tutela e alla gestione delle produzioni agricole e alla salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

- a) l'assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede;
- b) omissis
- b bis) un comandante di Polizia provinciale, individuato d'intesa fra le Province e la Città Metropolitana di Venezia*
- c) tre rappresentanti delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- d) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta, a livello nazionale o regionale, esistente nella Regione;
- e) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, maggiormente rappresentative a livello regionale;
- f) un rappresentante designato dall'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI);
- g) un esperto per la zona faunistica delle Alpi;
- h) un esperto per il territorio lagunare e vallivo;
- i) il dirigente della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

2. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 compete, per ogni seduta, l'indennità prevista dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .

3. La Commissione regionale dura in carica cinque anni. Con i provvedimenti di nomina dei membri effettivi sono nominati anche i supplenti ed il segretario scelto tra i dipendenti della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

4. omissis".

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 10 - Oasi di protezione.

1. La Giunta regionale istituisce e disciplina la gestione delle oasi di protezione, destinate alla conservazione degli habitat naturali, a rifugio, alla riproduzione, e alla sosta della fauna selvatica.

2. Il provvedimento per l'istituzione dell'oasi deve essere assunto nel termine di centottanta giorni dalla data di validità del piano faunistico-venatorio regionale, in osservanza di quanto previsto ai commi 13, 14 e 15 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992.

3. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi interessati, è in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria; la Giunta regionale provvede a destinare tali zone ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

4. La gestione dell'oasi può essere affidata dal dirigente della struttura competente in materia faunistico-venatoria, mediante criteri e schema di convenzione approvati dalla Giunta regionale, ad una o più associazioni di protezione ambientale, venatorie, professionali agricole, alle Aziende faunistico-venatorie di cui all'articolo 29 ed ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini.

5. Il territorio adibito ad oasi di protezione è delimitato dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria con tabelle indicanti il divieto di caccia, ai sensi dell'articolo 33."

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 11 - Zone di ripopolamento e cattura.

1. La Giunta regionale istituisce e disciplina la gestione delle zone di ripopolamento e cattura, destinate, per la durata minima di cinque anni, alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche i territori di proprietà della Regione e, previo loro assenso, della Città metropolitana di Venezia, delle Province, dei Comuni e loro Consorzi.

3. Nell'istituzione di zone di ripopolamento e cattura, valgono le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10.

4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura può essere affidata dal dirigente della struttura competente in materia faunistico-venatoria, mediante criteri e schema di convenzione approvati dalla Giunta regionale, preferibilmente ai Comitati

direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini o ad una o più associazioni venatorie, di protezione ambientale o professionali agricole.

5. Il territorio adibito a zona di ripopolamento e cattura è delimitato dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria con tabelle indicanti il divieto di caccia, ai sensi dell'articolo 33.

5 bis. Durante le operazioni di cattura delle lepri è vietato l'utilizzo di botti o petardi.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 17 - Controllo della fauna selvatica.

1. Il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Può inoltre vietare temporaneamente la caccia in località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona.

2. *La Giunta regionale, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo agroforestali ed ittiche, per la tutela della fauna di cui all'articolo 8, comma 4 ter, lettera h) e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Tale controllo viene praticato selettivamente, di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, la Giunta regionale può autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dall'articolo 27, comma 1, lettera a) della legge n. 157/1992, deve avvenire sotto controllo veterinario. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria.*

2 bis. I piani di controllo numerico di cui al terzo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori, prioritariamente iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini e da quelli iscritti negli istituti venatori privati delle aree interessate, che abbiano frequentato, superando apposita prova finale d'esame, specifici corsi di formazione autorizzati dal dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, e sono coordinati dal Servizio regionale di vigilanza che può avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza di specifici corsi di formazione, superandone il relativo esame finale, autorizzati dal dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria. Il Servizio regionale di vigilanza ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge n. 157/1992 può altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 18 - Allenamento, addestramento e uso dei cani. Allevamenti di cani da caccia.

1. La Giunta regionale istituisce le zone [di cui alla lettera e) del comma 4 ter dell'articolo 8,] destinate all'allenamento, all'addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia.

[1 bis. Le attività di cui al comma 1 possono svolgersi durante tutto l'anno.]

2. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui al comma 1, è consentito dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 20, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose, non oltre dieci giorni dall'ultimo sfalcio.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, la Giunta regionale, su richiesta delle associazioni venatorie, dei gruppi cinofili, dei Comitati degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini, può autorizzare, indicandone il periodo, lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia da svolgersi in base ai regolamenti dell'ENCI, nelle zone di ripopolamento e cattura, negli Ambiti territoriali di caccia e nei Comprensori alpini, e, previo assenso dei concessionari, nelle Aziende faunistico venatorie.

4. L'autorizzazione è rilasciata sentita la Commissione di cui all'articolo 3, entro sessanta giorni dalla richiesta, tenuto conto delle specie presenti nei territori interessati.

5. Durante la stagione venatoria, l'uso dei cani da caccia è consentito nel limite massimo di due per singolo cacciatore.

6. Fermo restando quanto stabilito al comma 7 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, l'accesso dei cani è vietato nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi.

7. Gli allevamenti dei cani da caccia, che non siano direttamente gestiti dall'ENCI, sono soggetti ad autorizzazione della competente Azienda ULSS, rilasciata entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, che deve indicare l'obbligo di tenere apposito registro riportante i dati degli animali allevati, con codice di identificazione e i controlli sanitari.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 20 - Esercizio venatorio da appostamento.

1. Sono appostamenti fissi, quelli destinati all'esercizio venatorio nella forma esclusiva di caccia di cui alla lettera b), comma 5, dell'articolo 12 della legge n. 157/1992.

2. La Giunta regionale rilascia le autorizzazioni annuali a titolo individuale per la caccia da appostamento fisso alla consegna del tesserino; la richiesta, da presentarsi entro il 30 aprile, deve essere corredata da una planimetria su scala 1:25.000, indicante l'ubicazione dell'appostamento, dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo.

2 bis. La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, su richiesta dell'interessato, rilascia altresì autorizzazioni pluriennali, fino ad un massimo di cinque anni e comunque per una durata non superiore a quella di vigenza del Piano faunistico-venatorio regionale, la cui validità è annualmente confermata dal cacciatore, mediante il solo versamento della prevista tassa di concessione.

3. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, nonché fatto salvo quanto stabilito al comma 3 bis, il recupero della selvaggina ferita è consentito anche con l'ausilio del cane nel raggio di duecento metri dall'appostamento.

3 bis. Dove non in contrasto con la disciplina sull'uso dei mezzi a motore, in territorio lagunare e vallivo e più in genere nelle zone umide, quali laghi, fiumi, paludi, stagni, specchi d'acqua naturali o artificiali, è ammesso l'uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e ritornare dagli appostamenti di caccia. È altresì ammesso l'uso della barca per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta. Il recupero è consentito anche con l'ausilio del cane [e del fucile,] entro un raggio non superiore ai duecento metri dall'appostamento.

4. L'accesso all'appostamento fisso con armi e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso non più di due persone alla volta, autorizzate dal titolare mediante consegna di copia autentica dell'atto di autorizzazione.

5. La Giunta regionale rilascia le autorizzazioni in numero non superiore a quelle rilasciate nella stagione 1989-90 a coloro che erano in possesso di autorizzazione nella stessa stagione. Ove si verifichi una disponibilità le autorizzazioni possono essere richieste da ultra sessantenni. La Giunta regionale, sulla base delle richieste, rilascia le autorizzazioni tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) residenti nel Comune ove è collocato l'appostamento;
- b) residenti nella Città metropolitana di Venezia o nella Provincia ove è collocato l'appostamento;
- c) residenti nella Regione;
- d) altri che ne abbiano fatto richiesta.

6. Qualora si realizzi un'ulteriore disponibilità, la Giunta regionale rilascia le autorizzazioni a residenti nel territorio regionale, che ne abbiano fatto richiesta.

7. Per motivate ragioni, la Giunta regionale può consentire al titolare, che ne faccia richiesta, di allestire l'appostamento fisso di caccia in una zona diversa da quella in cui era stato precedentemente autorizzato.

8. Ad ogni cacciatore, che esercita l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva, è consentito l'uso di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità. Tali limiti non si applicano ai richiami appartenenti alle specie cacciabili provenienti da allevamento.

9. La Giunta regionale autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi che non richiedano l'opzione per la forma di caccia in via esclusiva, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.

10. Non è consentito esercitare la caccia all'aspetto della beccaccia, nè la caccia da appostamento al beccaccino sotto qualsiasi forma.

11. Gli appostamenti *fissi* non possono essere installati a meno di metri 250 dal confine degli istituti di cui alle lettere a), b), c) e d), *comma 4 ter dell'articolo 8* e di cui agli articoli 29 e 30, fatta salva la particolare disciplina del territorio di cui all'articolo 25, comma 1.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 27 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 27 - Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia.

1. La Giunta regionale eroga, sulla base dei criteri di cui *alla lettera f), comma 5*, dell'articolo 8, un contributo ai proprietari o conduttori dei fondi rustici inclusi nel piano faunistico venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia.

2. I fondi chiusi, di cui al comma 8 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, compresi quelli esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, devono essere notificati a cura dei possessori alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, precisando l'estensione del fondo ed allegando una planimetria in scala 1:5.000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 33.

3. L'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado e semibrado è consentito solo ad una distanza superiore a metri 100 dalla mandria, dal gregge o dal branco.

3 bis. Non è consentito lo sparo durante l'esercizio venatorio in forma vagante, *ad eccezione dello sparo da appostamento*, all'interno di vigneti e uliveti con impianto di irrigazione a goccia non interrato, disposto lungo i filari delle colture, nonché sparare in direzione degli stessi terreni a meno di 50 metri di distanza.

3 ter. Il divieto di cui al comma 3 bis non si estende allo sparo con fucile a canna rigata nei prelievi in selezione e alle operazioni di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 17 e non concerne i terreni non previamente delimitati da tabelle, a cura dei proprietari, secondo il modello e le modalità di apposizione definite dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, all'interno delle aree escluse alla gestione programmata della caccia, sentiti i proprietari o conduttori dei fondi interessati, può effettuare, a scopo di ripopolamento, catture di fauna selvatica.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 35 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 35 - Sanzioni amministrative.

1. Fatte salve le sanzioni previste dagli articoli 30 e 31 della legge n. 157/1992, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica entro dieci giorni, all'ISPRA, l'abbattimento, la cattura o il rinvenimento di uccelli inanellati;
- b) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica al Centro regionale di cui all'articolo 5 il rinvenimento di capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà;
- c) da lire 50.000 a lire 300.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 14;
- d) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di allenamento dei cani da caccia di cui all'articolo 18;
- e) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di accesso ad appostamenti fissi di cui al comma 4 dell'articolo 20;
- e bis) da euro 100 a euro 600 per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 bis dell'articolo 27;
- f) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'abuso o l'uso improprio della tabellazione dei terreni previsti dalla presente legge;
- g) da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi vende a privati reti da uccellazione, per chi produce vende o detiene trappole per la fauna selvatica;
- h) da lire 50.000 a lire 300.000 per i privati che detengono le reti da uccellazione;
- i) da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita [la caccia all'aspetto alla beccaccia] la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino;
- i bis) da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ogni capo appartenente alla specie beccaccia (Scolopax rusticola) abbattuto al di fuori dei periodi, degli orari e delle modalità espressamente indicate nel calendario venatorio o nel piano faunistico-venatorio regionale. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;*
- i ter) per le violazioni di cui alla lettera i bis) la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria dispone come sanzione accessoria la sospensione del tesserino regionale per un anno. Se la violazione è nuovamente commessa la sospensione è disposta per tre anni;*
- l) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi lascia sul terreno e non recupera i bossoli delle cartucce;
- l bis) da euro 100,00 a euro 400,00 per chi esercita la caccia a rastrello in più di tre persone in violazione del divieto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera h) della legge n. 157/1992;*
- m) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate da questo articolo.

2. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria sospende il tesserino regionale da un minimo di sette giorni ad un massimo di quindici giorni per abbattimenti non conformi al carnere stabilito per la fauna stanziale previsto dal calendario venatorio regionale. Nel caso di inosservanza dei piani di abbattimento della tipica fauna alpina, il tesserino è sospeso da un minimo di venti giorni ad un massimo di due stagioni venatorie. Se la violazione è nuovamente commessa, i relativi periodi di sospensione sono raddoppiati.

2 bis. Gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini, con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, possono prevedere misure disciplinari da applicare nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di violazioni in materia venatoria e di trasgressioni degli obblighi statutari e regolamentari, ivi comprese le violazioni dei patti associativi, ove sottoscritti. Le misure disciplinari sono rappresentate, in particolare, dal richiamo, dalla censura, dalla sospensione e dall'espulsione del socio in relazione alla gravità delle infrazioni e delle inadempienze alle norme di comportamento e agli obblighi connessi alla qualità di socio. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce i criteri a cui devono attenersi gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini nell'adozione del regolamento e le procedure, in contraddittorio con gli interessati, a cui conformarsi per la contestazione delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni.

3. I Comuni provvedono alle funzioni inerenti alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e ne comunicano l'esito alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.”.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'art. 39 bis della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 39 bis - Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale per finanziare progetti di informazione e di sensibilizzazione dei cacciatori del Veneto, progetti predisposti e realizzati per favorire adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali, per contrastare il deprecabile fenomeno del bracconaggio, per favorire la conoscenza delle normative in continuo aggiornamento che regolamentano l'esercizio dell'attività venatoria, la gestione delle specie invasive e dannose, la gestione dei grandi carnivori e per interventi di miglioramento ambientale.

1 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata, per le finalità di cui al comma 1 ed in favore dei medesimi soggetti beneficiari, a concedere contributi in conto capitale per l'acquisto di mezzi e attrezzature.

1 ter. È requisito per l'accesso ai contributi previsti dal presente articolo il formale recepimento del codice etico per la disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria, di cui all'articolo 35 ter, da parte dell'associazione venatoria richiedente e la sua diffusione ai propri associati.

2. A tal fine la Giunta regionale, valutata l'ammissibilità dei progetti, eroga le risorse di cui ai commi 1 e 1 bis in base ai seguenti criteri:

- a) una quota pari al 30 per cento, da ripartire tra le associazioni venatorie di cui al comma 1 in base alla rispettiva consistenza associativa, accertata al 31 dicembre dell'anno precedente ed attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione venatoria, corredata dalla dichiarazione della rispettiva compagnia assicurativa;
- b) una quota pari al 70 per cento, da ripartire sulla base della valutazione delle iniziative realizzate da ciascuna associazione venatoria di cui al comma 1, tenendo conto della tipologia e della qualità delle iniziative attivate sul territorio regionale, valutate secondo i criteri definiti preventivamente dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare.

2 bis. Le spese relative alle quote ripartite come previsto dal comma 2, lettere a) e b) devono essere rendicontate entro il termine stabilito dal bando.”

Note all'articolo 11

- Il testo dell'art. 21 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 21 - Ambiti territoriali di caccia.

1. Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, istituisce gli Ambiti territoriali di caccia.

2. L'Ambito territoriale di caccia è una struttura associativa che non ha fini di lucro e persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano faunistico-venatorio regionale.

3. Sono organi dell'Ambito:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato direttivo;
- c) l'Assemblea dei soci;
- d) il revisore dei conti.

4. Lo statuto dell'Ambito è approvato dall'assemblea dei soci sulla base dello statuto tipo previsto nel regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale, di cui all'articolo 8.

5. Il Comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia è nominato dalla Giunta regionale scegliendo i rappresentanti tra le tre associazioni riconosciute le più rappresentative a livello nazionale o regionale presenti nell'Ambito stesso ed è composto da:

- a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di ambito
- b) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;
- d) due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione.

5 0 bis. Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato direttivo è subordinato all'iscrizione all'associazione che ha provveduto alla sua designazione.

5 bis. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:

- a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
- b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere regionale con adeguati organi periferici;
- c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un ventesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione.

5 ter. Le associazioni di cui al comma 5 bis sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Presidente della Giunta regionale dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

6. Partecipano alle riunioni degli organi direttivi, con voto consultivo, cinque rappresentanti designati dagli iscritti dell'Ambito territoriale di caccia.

7. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente, che presiede anche l'Assemblea dei soci.

8. Il Comitato direttivo promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli "habitat", provvede all'attribuzione degli incentivi anche finanziari ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale nel territorio;
- b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni messi a riposo a seguito degli interventi previsti dal regolamento CEE 1094/88 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) il ripristino di zone umide e di fossati;
- d) la differenziazione delle colture;
- e) la messa a dimora di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
- f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- g) la tabellazione, la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamento, la pasturazione invernale degli animali in difficoltà, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

9. Il Comitato direttivo provvede altresì ad erogare contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché ai rimborsi previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni.

10. Il Comitato direttivo può inoltre, con delibera motivata, fissare un numero superiore di cacciatori da ammettere nell'ambito a quello stabilito dal regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale, purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992 e nel rispetto delle priorità di cui al comma 1 dell'articolo 22 della presente legge.

11. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia, i cacciatori sono tenuti a versare ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia nei quali esercitano l'attività venatoria alla selvaggina migratoria in forma vagante, un contributo base, di importo non superiore a euro 60,00, riducibile fino al 50 per cento per la caccia da appostamento fisso, da determinarsi dagli stessi Comitati di gestione.

12. Per la caccia alla selvaggina stanziale, il Comitato direttivo determina un contributo integrativo in misura non superiore a tre volte il contributo base di cui al comma 11 negli ambiti territoriali e non superiore a sei volte nei Comprensori alpini.

13. Il Comitato direttivo può istituire, all'interno dell'ambito, aree di rispetto ove la caccia è vietata; dette aree sono delimitate da tabelle ai sensi dell'articolo 33.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato direttivo trasmette il programma delle attività che intende svolgere alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, che ne verifica la compatibilità con la pianificazione faunistico-venatoria, entro il 30 giugno successivo.

15. I confini degli ambiti territoriali di caccia sono indicati con tabelle, esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 33 a cura del Comitato direttivo.”.

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 24 - Comprensori alpini.

1. *Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria*, nel territorio compreso del tutto o in parte nella zona faunistica delle Alpi e in attuazione della pianificazione, istituisce comprensori alpini, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali.

2. Il Comprensorio alpino è una struttura associativa senza fini di lucro, e persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano faunistico-venatorio regionale.

3. Gli organi del comprensorio sono quelli stabiliti al comma 3 dell'articolo 21.

4. Il Comitato direttivo è nominato dalla Giunta regionale nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali ed è composto da:

- a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di comprensorio, ovvero, se le associazioni riconosciute presenti nel comprensorio sono in numero inferiore a tre, in misura proporzionale alla rappresentatività delle associazioni presenti;
- b) un rappresentante designato dalla struttura locale dell'organizzazione professionale agricola riconosciuta a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentativa a livello regionale;
- c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute a livello nazionale o regionale, maggiormente rappresentative a livello regionale;
- d) un esperto in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione.

4 bis. Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato direttivo è subordinato all'iscrizione all'associazione che ha provveduto alla sua designazione.

4 ter. Partecipano alle riunioni degli organi direttivi, con voto consultivo, da due a cinque soci designati dagli iscritti al Comprensorio stesso, esperti nelle diverse tecniche venatorie praticate nel Comprensorio stesso.

5. Al Comprensorio si applicano le norme di cui ai commi 5 bis, 5 ter, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 21, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 5bis.

5 bis. Ai Comprensori ricadenti nel territorio della Provincia di Belluno continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite al comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .

6. Il Comitato direttivo del Comprensorio in attuazione di quanto previsto al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992, può iscrivere al Comprensorio un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal piano faunistico-venatorio regionale nel rispetto dei criteri definiti al comma 4 dell'articolo 23.

7. Alle operazioni di censimento della tipica fauna alpina esistente nel Comprensorio provvede la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, che si avvale della collaborazione dei comitati direttivi dei comprensori.

8. Per la determinazione dei Comprensori, l'apposizione di tabelle è obbligatoria solo al confine della zona Alpi e tra le Province contermini.”.

- Il testo dell'art. 27 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 27 - Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia.

1. *Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria* eroga, sulla base dei criteri di cui alla lettera e), comma 6, dell'articolo 8, un contributo ai proprietari o conduttori dei fondi rustici inclusi nel piano faunistico venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia.

2. I fondi chiusi, di cui al comma 8 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, compresi quelli esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, devono essere notificati a cura dei possessori alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, precisando l'estensione del fondo ed allegando una planimetria in scala 1:5.000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 33.

3. L'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado e semibrado è consentito solo ad una distanza superiore a metri 100 dalla mandria, dal gregge o dal branco.

3 bis. Non è consentito lo sparo durante l'esercizio venatorio in forma vagante all'interno di vigneti e uliveti con impianto di irrigazione a goccia non interrato, disposto lungo i filari delle colture, nonché sparare in direzione degli stessi terreni a meno di 50 metri di distanza.

3 ter. Il divieto di cui al comma 3 bis non si estende allo sparo con fucile a canna rigata nei prelievi in selezione e alle operazioni di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 17 e non concerne i terreni non previamente delimitati da tabelle, a cura dei proprietari, secondo il modello e le modalità di apposizione definite dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, all'interno delle aree escluse alla gestione programmata della caccia, sentiti i proprietari o conduttori dei fondi interessati, può effettuare, a scopo di ripopolamento, catture di fauna selvatica.”.

- Il testo dell'art. 34 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 34 - Vigilanza venatoria.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dal Servizio regionale di vigilanza istituito dall'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .

2. Le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e di quelle riconosciute dal Ministero dell'ambiente, possono presentare domanda alla Giunta regionale per l'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie volontarie sullo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole. La domanda deve essere corredata dal programma e dall'atto di designazione del direttore responsabile del corso. *Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria autorizza* lo svolgimento dei corsi nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, provvedendo, se occorre, ad integrare il programma.

3. L'attestato di idoneità, previsto dal comma 4, dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, è rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato previo superamento dell'esame conclusivo del corso di preparazione. L'esame è sostenuto avanti ad apposite commissioni istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale in ogni capoluogo di Provincia e composte da:

- a) due esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, di cui uno con funzioni di Presidente;
- b) tre esperti designati rispettivamente dalle strutture provinciali delle associazioni di cui al comma 2;
- c) omissis

4. Con il decreto di nomina dei membri effettivi, sono nominati anche i supplenti e il segretario.

5. Ai componenti della commissione di cui al comma 3 compete per ogni seduta l'indennità prevista all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.”.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 30/2018, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Proroga della durata delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica.

1. Le concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica, di cui all' articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, sono prorogate sino al *dodicesimo mese* successivo all'approvazione da parte della Giunta regionale della Carta ittica regionale. In caso di mancata approvazione della Carta ittica regionale entro il 31 dicembre 2022, la durata delle concessioni è regolata dalle disposizioni statali di riferimento.

2. Nel periodo di proroga restano in vigore le disposizioni riportate nei disciplinari di concessione.”.

Note all'articolo 14

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione della legge.

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, in coerenza con la legislazione comunitaria, nazionale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, tutela la fauna ittica, l'ecosistema acquatico, regola l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel quadro delle politiche di salvaguardia, conservazione e riequilibrio degli ecosistemi acquatici, anche tutelando le tradizioni e le antiche forme di pesca nel rispetto della sostenibilità ambientale.

2. Ai fini della presente legge, sono pubbliche le acque individuate dall'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e quelle che abbiano o acquistino attitudine a uso di pubblico generale interesse, come stabilito dall'articolo 1 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

3. La presente legge regola inoltre la pesca nei corsi d'acqua pubblici gestiti dai Consorzi di bonifica, come pure nelle acque delle lagune e dei bacini di acqua salsa e salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo, richiamato dall'articolo 100, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. omissis

4 bis. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque dei fiumi il cui corso attraversa il territorio anche di altre Regioni, la Giunta regionale promuove intese con le Regioni interessate.

4 ter. La Regione garantisce la sostenibilità ambientale della pesca professionale sul lago di Garda attraverso una gestione che assicuri l'equilibrio dei popolamenti ittici e la valorizzazione e l'incremento delle risorse ittiche nell'interesse alieutico ed economico. A tal fine la Regione concorre alla determinazione dello sforzo di pesca massimo accettabile per il lago di Garda attraverso i necessari strumenti di pianificazione e sulla base di criteri prestabiliti che tengano conto dell'andamento del numero medio di pescatori attivi e della superficie lacustre sottoposta a prelievo.”

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7 - Regolamenti regionali per la pesca.

1. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” un regolamento attuativo della presente legge con il quale sono disciplinate, in particolare:

- a) forme e modalità di coltivazione delle acque;
- b) tipi di pesca, strumenti ed esche consentite;
- c) limitazione di catture, periodi di divieto di pesca e dimensioni minime del pescato;
- d) disciplina delle gare e manifestazioni di pesca sportiva.

2. Le acque del Lago di Garda sono disciplinate *separatamente dalle altre* con regolamento regionale adottato dalla Regione, sentite la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento.

2 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, è autorizzata ad introdurre, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al comma 2 nel rispetto dei principi e criteri informativi.”

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 12 - Divieti ed obblighi.

1. Sono proibite la pesca con materiale esplodente, con l'uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.

2. omissis

3. È vietato collocare nei corsi o bacini d'acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge.

4. È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento artificiale.

5. Nelle acque interne, zone A, B, C è vietato l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche.

6. È vietata l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza l'autorizzazione della Giunta regionale, salvo quanto disposto dal comma 1 bis dell'articolo 5 bis.

7. È fatto divieto di immettere e reimmettere dopo la cattura ogni esemplare di specie alloctona. Il regolamento regionale può prevedere eventuali deroghe su specie che hanno storicamente dimostrato carattere generale di non invasività o sovrapposizione ai patrimoni ittici originari.

7 bis. È vietato detenere sul luogo di pesca tutte le esche proibite dal regolamento regionale.

8. È fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri.

8 bis. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole), sul luogo di pesca, sono proibiti il trasporto, la detenzione e l'uso come esca di pesce vivo, con l'eccezione delle acque del Fiume Po e del Canal Bianco in provincia di Rovigo e del lago di Garda. I soggetti che svolgono, ai sensi di legge, attività di ripopolamento delle acque sono autorizzati alla detenzione ed al trasporto di pesce vivo sul luogo di pesca.

8 ter. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) è proibito l'uso di animali vertebrati come esca, ad esclusione del pesce morto.

8 quater. Eventuali deroghe specifiche per le acque di minor pregio non soggette ad alcun vincolo ambientale e per le foci dei fiumi, possono essere stabilite dal regolamento quadro regionale con l'uso, come esca, di sole specie autoctone.”.

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 13 - Lunghezze minime di cattura.

1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono definite *dai regolamenti regionali di cui all'articolo 7.*

2. omissis

2 bis. omissis

3. Per le specie di origine marina valgono le misure indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

4. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda), mentre per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie.

5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, la Giunta regionale ha facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a modificazioni delle misure di cattura dei pesci.”.

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 - Periodi di proibizione della pesca.

1. Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque, finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per:

a) Salmonidi esclusa la trota iridea dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;

b) Temolo dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;

c) Persico reale dal 1° aprile al 31 maggio;

d) Tinca dal 15 maggio al 30 giugno;

e) Carpa dal 15 maggio al 30 giugno;

f) Luccio dal 1° gennaio al 31 marzo;

g) omissis

h) omissis

1 bis. Il prelievo delle seguenti specie è sempre vietato:

a) Barbo canino (*Barbus caninus*);

b) Barbo comune (*Barbus plebejus*);

c) Scazzone (*Cottus gobio*);

d) Lasca (*Chondrostoma genei*);

e) Savetta (*Chondrostoma soetta*);

f) Pigo (*Rutilus pigus*);

g) Cheppia (*Alosa fallax*);

h) Gobione (*Gobio gobio*);

i) Spinarello (*Gasterosteus aculeatus*);

j) Ghiozzo padano (*Padagogobius martensii*);

k) Panzarolo (*Knipowitschia punctatissima*);

l) Cobite comune (*Cobitis taenia*);

m) Cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*);

n) Nono (*Aphanius fasciatus*);

o) Ghiozzetto di laguna (*Knipowitschia panizzae*);

p) Ghiozzetto cenerino (*Pomatoschistus canestrini*);

q) Storione cobice (*Acipenser naccarii*);

r) Storione comune (*Acipenser sturio*);

s) Storione ladano (*Huso huso*);

t) Lampreda padana (*Lampetra zanandreae*);

u) Lampreda marina (*Petromyzon marinus*);

v) Gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*);

x) Pinna comune o Nacchera (*Pinna nobilis*);

y) Dattero di mare (*Litophaga litophaga*).

2. Nelle acque classificate salmonicole la pesca sportiva e dilettantistica è vietata dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato del mese di marzo, fatte salve le disposizioni di cui all' articolo 31. Il regolamento quadro regionale può definire deroghe, per particolari esigenze territoriali finalizzate a consentire l'uniforme coltivazione delle acque in zona salmonicola con Regioni e Province autonome confinanti, relative alla data di apertura della pesca.

2 bis. Il divieto di cui al comma 2, per il periodo dall'ultimo lunedì di settembre al 31 ottobre, non sussiste per i salmonidi e i timallidi nelle zone dove si esercita il no-kill di cui all'articolo 5 bis e qualora la pesca avvenga con le sole esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione.

3. Il regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 1, tenuto anche conto delle eventuali indicazioni della Carta ittica regionale, può disporre l'integrazione in senso restrittivo dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche indicate nella elencazione di cui al comma 1, nonché per ulteriori specie ittiche di interesse conservazionistico o alieutico.

4. In tutte le acque della Regione ove è consentita la pesca e la navigazione con il solo natante a remi, viene altresì consentito l'uso di uno o più motori elettrici fuoribordo alimentati con potenza complessiva nominale non superiore a 1 Kw, esclusivamente come ausilio alla gestione del natante, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di navigazione nelle acque interne.

4 bis. È vietato l'uso del motore elettrico nel corso dell'azione di pesca.

4 ter. È altresì consentita la pesca con l'uso del bellyboat.

5. Nei periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi oggetto del divieto medesimo non possono essere commercializzati o trasportati, né venduti nei pubblici esercizi, salvo quanto previsto dall'articolo 30 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

5 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le acque del lago di Garda soggette a regolamentazione separata ai sensi dell'articolo 7, comma 2."

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 25 - Esercizio della pesca professionale.

1. L'esercizio della pesca professionale è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A. I pescatori di professione esercitano la propria attività esclusivamente con gli attrezzi consentiti ed indicati nel regolamento regionale.

2. Ciascun soggetto esercente l'attività di pesca professionale dovrà essere inquadrato, ai fini previdenziali ed assistenziali, in una delle categorie professionali previste dalle vigenti normative di settore.

3. Il pescatore di professione può essere autorizzato dalla Giunta regionale ad operare sui corsi d'acqua, sulla base delle indicazioni fornite dalla Carta ittica, per il contenimento di particolari specie acquatiche.

4. Il pescatore di professione può essere incaricato ad operare sui corsi d'acqua per il contenimento di particolari specie invasive aliene, in qualsiasi zona.

4 bis. Al fine di garantire la sostenibilità ambientale della pesca professionale sul lago di Garda, il regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 2, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 ter, può prevedere forme di limitazione dell'esercizio della pesca professionale."

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 37/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Funzioni dell'Agenzia.

1. L'Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell'ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca; inoltre svolge le seguenti funzioni:

a) ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca;

b) diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, nonché di diversificazione delle attività, volti a migliorare la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale nei comparti, agricolo, agroalimentare, forestale, zootecnico e della pesca, anche tramite l'avvalimento di strutture produttive private rappresentative delle diverse realtà produttive del territorio regionale;

c) salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione del demanio forestale regionale sulla base delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

c bis) censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l'evoluzione e i rapporti con le altre componenti ambientali, anche in funzione della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale, ivi compresa la espressione dei pareri tecnico scientifici richiesti;

d) raccordo fra strutture di ricerca ed attività didattiche e sperimentali degli istituti di indirizzo agrario, presenti sul territorio regionale, al fine di trasferire e testare la domanda di innovazione proveniente dagli operatori;

d bis) promozione e organizzazione dell'attività di certificazione di qualità;

d ter) gestione dell'attività relativa alle analisi di laboratorio in materia fitosanitaria;

d quater) esecuzione degli interventi di sistemazione idraulico - forestale, secondo la programmazione approvata dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e successive modificazioni.

d quinques) attività gestionali in materia di acquacoltura in attuazione della Carta Ittica Regionale.

2. La Giunta regionale può inoltre affidare all'Agenzia l'attuazione di progetti comunitari, statali, interregionali e regionali in materia agricola, agroalimentare, forestale e della pesca.

3. L'Agenzia, previa autorizzazione della Giunta regionale, può svolgere, nelle materie di cui al comma 2 e sulla base di specifiche convenzioni, attività di propria competenza, a favore di enti pubblici o privati.”.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 17/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale ed allo scopo di valorizzare i territori ad alta vocazione vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni *a denominazione di origine o indicazione geografica di cui alla legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”*, nonché le produzioni e le attività ivi esistenti attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica, promuove e disciplina la realizzazione delle strade del vino.”.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 17/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Strade del vino.

1. Le strade del vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli conformi agli standard in uso nell'Unione Europea, lungo i quali insistono valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.

2. Le strade del vino costituiscono lo strumento attraverso il quale i territori a vocazione vinicola e le relative produzioni possono essere pubblicizzati e forniti sotto forma di offerta turistica.

3. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle strade del vino sono riconducibili alle attività *di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”*, qualora ricadenti nelle specifiche disposizioni da questa previste.”.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale con proprio provvedimento provvede:

- a) alla qualificazione e omogeneizzazione dell'offerta *legata al turismo enogastronomico* regionale, mediante l'indicazione degli standard minimi di qualità;
- b) alla definizione del disciplinare-tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle strade del vino;
- c) alla definizione di omogenee attività informative, divulgative e promozionali delle strade del vino;
- d) alle garanzie di una equilibrata salvaguardia delle aspettative dei vari soggetti partecipanti alle strade del vino;
- e) ai criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8.

e bis) alla definizione delle modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle strade del vino dal Registro regionale di cui all'articolo 9 bis.”.

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 17/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Disciplinare e comitato promotore.

1. Il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle strade del vino, in armonia con i principi fissati *dal provvedimento* di cui all'articolo 3, è proposto alla Regione da un comitato promotore. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.

2. Al comitato promotore possono partecipare gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, *le aziende enoturistiche od oleoturistiche*, le aziende vitivinicole singole o associate, le loro organizzazioni, le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, le aziende agricole singole o associate, gli altri operatori economici, gli enti e le associazioni pubblici o privati operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

3. Il comitato di cui al comma 1 si intende costituito quando almeno il trenta per cento delle aziende produttrici di vino che vi partecipano è iscritto *ai sistemi di controllo per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche cui fa riferimento la strada del vino*.

4. La Giunta regionale approva il disciplinare proposto dal comitato entro novanta giorni dalla sua presentazione e procede al riconoscimento della strada del vino previa verifica della rispondenza del disciplinare *al provvedimento* di cui all'articolo 3.

5. Il disciplinare di cui al comma 4 si intende approvato decorso il termine di cui al medesimo comma.”.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 17/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Comitato di gestione.

1. Con l'approvazione del disciplinare e il riconoscimento della strada del vino da parte della Giunta regionale, e comunque decorsi centoventi giorni dalla presentazione del disciplinare, il comitato promotore si trasforma in comitato di gestione.

2. Il comitato di cui al comma 1:

- a) realizza e gestisce la strada del vino nel rispetto del disciplinare approvato;
- b) provvede alla diffusione della conoscenza della strada del vino in collaborazione con le organizzazioni viticole locali e con gli altri soggetti interessati;
- c) collabora con la Regione e gli enti locali interessati per l'inserimento della strada del vino nei vari strumenti di promozione turistica;
- d) vigila sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati.

d bis) trasmette entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente, unitamente all'elenco aggiornato dei soci e alle attività previste per l'anno in corso, pena la sospensione della strada del vino dal Registro regionale di cui all'articolo 9 bis.

2 bis. Fatte salve eventuali cause di forza maggiore, la mancata trasmissione delle informazioni di cui alla lettera d bis) del comma 2 e la mancata realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di valorizzazione delle strade del vino, per tre annualità consecutive, comporta la revoca del riconoscimento e la cancellazione dal Registro regionale di cui all'articolo 9 bis".

2 ter. I Comitati di gestione delle strade del vino riconosciute dalla Regione del Veneto possono associarsi a livello regionale per la loro promozione e valorizzazione."

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 17/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 8 - Interventi finanziari.

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione prevede la concessione di contributi per i seguenti interventi:

- a) creazione della specifica segnaletica di cui all' articolo 2;
- b) istituzione o adeguamento di punti di informazione collocati sulle strade del vino, finalizzati ad una informazione specifica sull'area vitivinicola interessata;
- c) *la realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di valorizzazione delle strade del vino e del suo territorio, anche in forma digitale, per l'incentivazione della loro conoscenza;*
- d) adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli standard di cui alla lettera a) del comma 1 dell' articolo 3, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a favore dei comitati di gestione e degli enti locali, delle aziende agricole o vitivinicole, *singoli o associati aderenti alle strade del vino iscritte al Registro di cui all'articolo 9 bis.*

3. *La Giunta regionale fissa i requisiti per la concessione dei contributi nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande."*

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 17/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 9 - Applicazione della legge ad altri prodotti tipici del Veneto.

1. Le disposizioni della presente legge e *del provvedimento* di cui all' articolo 3 si applicano anche per la realizzazione delle strade finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni tipiche e di qualità del Veneto, con particolare riguardo all'olio.

2. Per la realizzazione delle strade di cui al comma 1, il comitato promotore previsto all' articolo 4 si intende costituito quando vi partecipa almeno il trenta per cento delle aziende produttrici del prodotto interessato.

3. Ai fini del presente articolo per produzioni tipiche e di qualità si intendono esclusivamente quelle che beneficiano di una denominazione d'origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi del *Regolamento (UE) n. 1151/2012 e successive modificazioni e del Regolamento (UE) n. 787/2019 e successive modificazioni."*

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'art. 29 della legge regionale n. 12/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 29 - Concorso regionale per la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

1. La Giunta regionale concede contributi a favore del consorzio di bonifica concessionario per la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, nella misura massima del cento per cento della spesa ammissibile per gli interventi relativi:

- a) agli impianti idrovori di sollevamento meccanico e opere connesse, compresi i tronchi di canale immissario che precedono le idrovore;
- b) alla rete idraulica di scolo e agli impianti e strutture necessarie per la regolazione e gestione della risorsa idrica, comprese le opere che ne comportano la vivificazione;
- c) ai ripristini di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte da calamità naturali, eventi eccezionali o avversità atmosferiche, anche da eseguirsi in regime di somma urgenza nonché di tutte le rimanenti opere dichiarate urgenti e indifferibili in base a quanto previsto dall'articolo 146 del decreto del presidente della repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni".

2. Le opere di sistemazione dei corsi d'acqua pubblici prevalentemente connessi alle esigenze della bonifica di un determinato comprensorio, assumono le caratteristiche di opere pubbliche di bonifica agli effetti del concorso regionale alla spesa e ne seguono

il medesimo regime giuridico; sono a carico della Regione gli oneri sostenuti dai consorzi di bonifica per la gestione e la manutenzione di tali corsi d'acqua per la quota di spesa non compensata da altri proventi del consorzio.

3. La Giunta regionale concede contributi, a favore del consorzio di bonifica concessionario, per la realizzazione di opere di irrigazione finalizzate al risparmio idrico e alla valorizzazione degli usi plurimi dell'acqua irrigua previste nei piani generali di bonifica e di tutela del territorio, fino alla misura del cento per cento per gli interventi relativi:

- a) alle opere di presa, derivazione e accumulo e a quelle necessarie alla messa in pressione e alle relative apparecchiature di pompaggio, di protezione e di controllo;
- b) alla rete adduttrice ivi compresa la rete di distribuzione interaziendale;
- c) agli interventi di riconversione irrigua, esclusi quelli aziendali.

4. La Giunta regionale concede contributi nella misura massima del cento per cento, in quanto lavori pubblici di interesse regionale previsti nei piani generali di bonifica e di tutela del territorio per:

- a) le casse ed i bacini di espansione, ivi compresi quelli utilizzabili con finalità ambientali e irrigue;
- b) gli investimenti finalizzati a contrastare la risalita del cuneo salino, il fenomeno della subsidenza e il depauperamento delle falde;
- c) gli interventi che promuovono la fitodepurazione nonché la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e degli ambiti marginali, delle zone umide e delle aree non adeguatamente coltivate;
- d) le opere per assicurare il presidio idraulico e la vivificazione degli ambiti lagunari e vallivi nonché gli investimenti relativi al disinquinamento delle lagune;
- e) gli investimenti pubblici per la messa in opera di sistemi di telecontrollo della rete di bonifica e irrigazione.

5. Non è ammessa a contributo la spesa di ripristino delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione la cui mancata funzionalità sia conseguente alla inosservanza degli obblighi di manutenzione a carico dei consorzi di bonifica o al mancato esercizio delle funzioni di polizia idraulica.

5 bis. I lavori di cui ai commi precedenti costituiscono opere pubbliche di competenza regionale di cui al comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

5 ter. La Giunta regionale definisce modalità semplificate per la gestione dei contributi concessi ai Consorzi di bonifica per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili di minore entità e comunque di importo non superiore a 500.000,00 euro, al fine di assicurarne l'efficacia e contenere i relativi oneri amministrativi e ne dà tempestiva informativa alla competente commissione consiliare."

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 23/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 8 - Autorizzazione speciale.

1. *Il direttore della struttura regionale competente in materia* può rilasciare una speciale autorizzazione nominativa a titolo gratuito e a carattere temporaneo per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche, docenti di scuole di ogni ordine e grado, valevole su tutto o parte del territorio regionale, ad esclusione delle zone ricadenti nei parchi naturali ove vi provvede l'ente gestore, per studi, mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, o per comprovanti motivi di ordine scientifico o didattico, nonché agli Ispettori micologici dipendenti dalle ULSS per studi e ricerche nell'esercizio delle loro funzioni. Tale autorizzazione ha validità per un periodo non superiore ad un anno ed è rinnovabile.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo le associazioni devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.

3. Alla fine di ogni anno le associazioni di cui al comma 1 devono documentare le proprie attività e gli studi effettuati.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere revocata dal medesimo organo che l'ha rilasciata, per eventuali irregolarità commesse dal titolare della autorizzazione medesima."

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 23/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 16 - Introiti.

1. *La Giunta regionale individua, con cadenza almeno quinquennale, l'ammontare dei limiti del contributo che i raccoglitori di funghi sono tenuti a pagare agli enti di cui all'articolo 2 comma 1.*

1 bis. Il provvedimento di cui al comma 1 può prevedere:

- a) *un'articolazione temporale dei limiti del contributo;*
- b) *l'individuazione di criteri per articolare limiti contributivi in relazione alla fragilità dei territori e in base alle categorie di soggetti.*

2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge sono corrisposte agli enti di cui all'articolo 2 nel cui territorio è commessa la violazione per una quota non inferiore al 70 per cento e sono destinate per la restante quota a coprire i costi sostenuti per l'esercizio delle funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative.

3. Gli enti di cui all'articolo 2 introitano le somme di cui al presente articolo, le destinano per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sul loro utilizzo.

3 bis. Relativamente alle Unioni montane di cui alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di Unioni montane”, gli introiti derivanti dal pagamento del contributo per la raccolta di funghi di cui al comma 1 sono destinati per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e per le spese correnti dell’ente.”.

Nota all’articolo 28

- Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 30/1988, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - (Riconoscimento delle tartufoie).

1. Il riconoscimento delle tartufoie coltivate o controllate ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, avviene, su istanza degli interessati, con decreto del *direttore della struttura regionale competente in materia*.

2. A tal fine i soggetti interessati che ne abbiano titolo devono presentare istanza al *direttore della struttura regionale competente in materia* allegando la seguente documentazione redatta da un tecnico qualificato nel settore agro-forestale:

- a) planimetria catastale in scala adeguata che individui, con esattezza, l’area in cui viene richiesto il riconoscimento con l’indicazione della destinazione colturale dei terreni;
- b) relazione contenente tutti gli elementi atti a evidenziare le caratteristiche intrinseche dei terreni da destinare a tartufoia. In particolare devono essere specificati:
 - giacitura del terreno;
 - descrizione delle caratteristiche fisico chimiche;
 - tipo di vegetazione, numero e specie delle piante tartufigene presenti nell’area interessata;
 - numero e specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l’indicazione del vivaio di provenienza;
 - piano colturale e di conservazione della tartufoia.

3. Le tartufoie riconosciute sono delimitate da apposite tabelle conformi alle indicazioni di cui al citato articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e alle caratteristiche che verranno definite con provvedimento della Giunta regionale.

4. Il riconoscimento delle tartufoie controllate e coltivate ha validità decennale ed è rinnovabile su richiesta dei soggetti interessati con le procedure di cui al primo comma.

5. Il mancato adempimento alle prescrizioni previste agli articoli 3 e 4 comporta la revoca immediata del riconoscimento. L’interessato al nuovo riconoscimento non può richiedere la relativa attestazione prima del termine di un anno dalla data del provvedimento di revoca.

6. La Giunta regionale istituisce un registro per l’iscrizione delle tartufoie riconosciute; il registro è articolato su base provinciale.”.

Nota all’articolo 29

- Il testo dell’art. 7 della legge regionale n. 30/1988, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7 - (Autorizzazioni alla raccolta).

1. Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta.

2. Il tesserino deve essere conforme al modello approvato dalla Giunta regionale secondo quanto previsto dall’articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

3. Ai sensi dell’articolo 5, sesto comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull’intero territorio nazionale.

4. Il rilascio del tesserino è subordinato all’esito favorevole di apposito esame per l’accertamento della idoneità degli interessati.

5. L’esame viene svolto da una commissione nominata con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da:

- a) il direttore della struttura regionale competente in materia o da un suo delegato che la presiede;
- b) un funzionario esperto in materia della struttura regionale competente;
- c) da un esperto scelto tra quelli segnalati dalle tre associazioni micologiche più rappresentative a livello regionale;
- d) da un esperto micologo scelto tra quelli segnalati dalle facoltà universitarie di scienze agrarie, forestali e scienze naturali.

Un dipendente della struttura regionale competente in materia esercita la funzione di segretario della commissione.

La commissione dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati.

Con la stessa deliberazione, si provvede alla nomina dei membri supplenti che partecipano in caso di assenza o impedimento dei titolari.

Ai componenti la commissione, che non siano dipendenti della Regione, è corrisposta un’ indennità di presenza nella misura di cui all’ articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni.

Le materie d’esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi, la vigente normativa nazionale e regionale, la biologia e il riconoscimento delle varie specie di tartufo.

6. Per sostenere l’esame per il rilascio del tesserino gli interessati presentano domanda *indirizzata al direttore della struttura regionale competente in materia*. *La Giunta regionale definisce le procedure per l’iscrizione all’esame ed il rilascio o rinnovo del tesserino di idoneità*. L’età minima del raccoglitore non deve essere inferiore ai 14 anni.”.

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 30/1988, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 - (Orari, periodi e modalità di raccolta).

1. La raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:

- Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato dal 15 novembre al 15 marzo;
- Tuber Brumale varietà moschatum, detto volgarmente tartufo moscato dal 15 novembre al 15 marzo;
- Tuber cestivum Vitt., detto volgarmente tartufo di estate o scorzone dal 1° maggio al 30 novembre;
- Tuber aestivum var. uncinatum, detto volgarmente tartufo uncinato dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d' inverno o trifola nera dal 1° gennaio al 15 marzo;
- Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo dal 15 gennaio al 30 aprile;
- Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio dal 1° settembre al 31 dicembre;
- Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario dal 1° settembre al 31 gennaio.

2. In relazione alle particolarità climatiche e ambientali, la Giunta regionale, può variare il calendario di raccolta, sentito il parere di uno dei centri di ricerca specializzati indicati all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

3. La Giunta regionale, su indicazione del *direttore della struttura regionale competente in materia*, può ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei tartufi in quelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni dei fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità nei rapporti tra il micelio tartufigeno e le radici delle piante componenti il bosco.

4. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio di uno o al massimo due cani, e lo scavo è consentito con l'eventuale impiego del “vanchetto” o “vanghella” avente una lama di forma rettangolare della lunghezza massima di cm 10, della larghezza massima in punta di cm 3 e dotata di manico, al massimo di cm 50, e deve essere limitato al punto ove il cane lo ha iniziato.

5. Nel periodo di raccolta dei tartufi il cane, purché sotto la stretta sorveglianza del raccoglitore, può vagare in campagna anche in deroga al divieto di cui allo articolo 32 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 .

6. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi debbono essere subito dopo riempite con la terra precedentemente rimossa e il terreno deve essere regolarmente livellato.

7. E' vietata la raccolta mediante lavorazione andante del terreno.

8. La raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

9. E' vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi 15 anni dalla messa a dimora delle piante.

10. E' vietata la raccolta dei tartufi fuori dal periodo consentito; è altresì vietata la raccolta di tartufi non maturi o avariati; in caso di erroneo ritrovamento è fatto obbligo di riporti nel luogo di raccolta.”.

Nota all'articolo 31

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 30/1988, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 13 - (Sanzioni amministrative).

1. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia alla autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi, nei limiti massimi accanto a ciascuna indicati:

- a) per la raccolta senza il tesserino prescritto:
 - 1) da L. 150.000 a L. 900.000 se il tesserino non è stato conseguito;
 - 2) da L. 10.000 a L. 60.000 se, pur avendo conseguito il tesserino, il titolare non è in grado di esibirlo, sempreché se ne dimostri il possesso e la validità esibendolo nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative;
- b) per la raccolta in periodo vietato, o senza l'ausilio del cane addestrato o con più di due cani, o con attrezzo non idoneo da L. 100.000 a L. 600.000;
- c) per la raccolta dei tartufi con la lavorazione andante del terreno da L. 150.000 a L. 900.000 per metro quadrato di superficie o frazione di esso;
- d) per l'apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra estratta, per ogni 5 buche o frazioni di cinque non riempite a regola d'arte da L. 50.000 a L. 300.000;
- e) per la raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di 15 anni dalla messa a dimora di piante; per la raccolta nelle ore notturne ovvero nelle aree demaniali della Regione senza la prevista autorizzazione da L. 25.000 a L. 150.000;
- f) per la raccolta abusiva dei tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute da L. 100.000 a Lire 600.000;
- g) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati da lire 25.000 a L. 150.000;
- h) per l'apposizione o mantenimento di tabelle di riserva difformi dal modello approvato, da L. 25.000 a lire 150.000 con l'obbligo di rimozione immediate;
- i) per l'apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate, da L. 500.000 a L. 3.000.000 con l'obbligo di rimozione immediata;
- l) per la violazione agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, da L. 500.000 a L. 3.000.000;
- m) per il commercio dei tartufi diversi da quelli indicati nell'articolo 8 da L. 500.000 a L. 3.000.000.

3. Le violazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione da 2 mesi a 2 anni. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva dell'autorizzazione.

4. Le sanzioni pecuniarie e le sanzioni amministrative accessorie sono irrogate dal *direttore della struttura regionale competente in materia*, con l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.”.

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 52/1978, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15

1. I boschi di cui all'articolo 14 sono tutelati in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi.

2. E' vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione *dell'autorità forestale competente per territorio* nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l'adozione di una delle seguenti misure:

- a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie;
- b) miglioramento culturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella ridotta;
- c) versamento di una somma, in un apposito fondo regionale, pari al costo medio del miglioramento culturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione.

c bis) lavori di manutenzione e di adeguamento alle opere di regimazione idraulica e alle infrastrutture forestali al servizio del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del territorio, che rispettino i requisiti tecnici previsti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 34 del 2018, per un importo pari al costo medio del miglioramento culturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione.

3. *In deroga alle misure richieste alle lettere a), b), c) e c bis) di cui al comma 2 e fatte salve le disposizioni in materia di paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, l'autorizzazione è rilasciata per i seguenti interventi:*

- a) *realizzazione di opere a servizio dei boschi, dei pascoli e dei prati-pascoli, interventi di protezione civile anche a finalità di antincendio boschivo, interventi per la tutela della pubblica incolumità, di cui al combinato disposto degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 34 del 2018;*
- b) *sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie, di cui al combinato disposto degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 34 del 2018;*
- c) *ripristino degli habitat di interesse comunitario della Rete Natura 2000, solo qualora ciò sia previsto dagli strumenti di gestione o pianificazione vigenti;*
- d) *riduzione di superficie boscata non superiore ai 2000 metri quadrati in aree di pertinenza di immobili esistenti, a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerata bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate nuove edificazioni o ampliate quelle esistenti;*
- e) *recupero culturale di terreni agricoli, invasi da specie arboree e arbustive, riconosciuti abbandonati secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 34 del 2018;*
- f) *riduzione di superficie boscata richiesta da un imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, per ricavare aree ad uso agricolo e pastorale. E' vietata la cessazione delle attività agricole e pastorali prima di dieci anni dall'autorizzazione. In caso di violazione di tale divieto la presente deroga non trova più applicazione ed i richiedenti sono tenuti ad adottare una delle misure di cui al comma 2;*
- g) *trasformazioni che interessano una superficie forestale inferiore a 1000 metri quadrati.*

4. Sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici.

5. Anche per i boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico valgono le norme contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi della presente legge.

6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, lettere a) e b) è subordinato al versamento di un deposito cauzionale ovvero alla presentazione di una fideiussione vincolata a favore della Regione del Veneto, a garanzia della buona esecuzione dei lavori compensativi.

6 bis. Le garanzie previste dal comma 6 non sono dovute nel caso di richiesta di riduzioni di superficie forestale inferiori ai 1.000 metri quadrati.”.

Nota all'articolo 33

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 52/1978, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 23

1. Tutti i boschi, di estensione superiore ai 100 ha, sono gestiti e utilizzati in conformità ad un piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali regolarmente approvato.

2. I Comuni, o gli Enti parco, per le aree di propria competenza territoriale, predispongono piani di riordino forestale per le superfici silvopastorali che per motivi tecnici non possono essere comprese nei piani di cui al comma 1.

3. I piani di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono le prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi della presente legge.

4. Le utilizzazioni nei boschi avvengono sulla base di un progetto di taglio approvato dalla struttura forestale competente per territorio, la quale può prescrivere la previa martellata.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle utilizzazioni di entità inferiore ai 100 mc. lordi di legname nei boschi d'altofusto e di superfici inferiori ai 2,5 ettari nei boschi cedui, per le quali la Giunta regionale detta norme specifiche.

6. La Giunta regionale concede un contributo nella misura massima del settantacinque per cento della spesa necessaria per la redazione dei piani di cui ai commi 1 e 2.

7. La Giunta regionale concede inoltre un contributo nella misura massima del cinquanta per cento della spesa necessaria per la redazione dei progetti di taglio previa martellata delle piante.

8. Nei casi di patrimoni di scarsa produttività, i Piani di cui ai commi 1 e 2 possono essere finanziati a totale carico della Regione.

9. La Giunta regionale, approva le direttive e norme concernenti la pianificazione forestale *in conformità ai criteri minimi nazionali di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 34 del 2018*.

10. La Giunta regionale, approva e rende esecutivi i piani di cui ai commi 1 e 2, e vigila sulla loro esatta applicazione a mezzo dei servizi forestali regionali.

10 bis. Le utilizzazioni forestali eseguite in conformità al presente articolo sono da considerarsi tagli colturali ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se assunti in difformità alle modalità tecniche di attuazione di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.”.

4. Struttura di riferimento

- Art. 1 - Direzione Agroalimentare;
- Artt. da 2 a 15 - Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria;
- Artt. da 16 a 24 - Direzione Promozione Economica e Marketing territoriale;
- Art. 25 - Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione;
- Art. 26 - Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico;
- Art. 27 - Direzione Enti Locali, Procedimento elettorali e Grandi Eventi;
- Artt. da 28 a 34 - Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico.